

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

MXCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione dell'ex deputato Gior-		FORESI, <i>Relatore</i>	46794
dano Pratolongo:		TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	46794
PAJETTA GIAN CARLO	46783	<i>gli affari esteri</i>	46794
LUZZATTO	46784	Approvazione ed esecuzione dello Scam-	
TANASCO	46785	bio di Note effettuato a Roma tra	
PRETI	46785	l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952	
COLITTO	46785	per l'estensione alla Villa San Mi-	
VIOLA	46785	chele di Capri delle agevolazioni fi-	
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	46785	scali già accordate alla sede dell'Isti-	46795
<i>gli affari esteri</i>	46785	tuto di Svezia in Roma. (3117)	46795
PRESIDENTE	46785	PRESIDENTE	46795
Commissione di indagine sul caso Nasi-		AMBROSINI, <i>Relatore</i>	46795
Lombardo (Conclusioni):		TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	46795
CIFALDI, <i>Presidente della Commissione</i>	46786	<i>gli affari esteri</i>	46795
PRESIDENTE	46794	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
NASI	46794	Norme sulla costituzione e sul funzio-	
Congedo	46782	namento della Corte costituzionale.	
Disegni di legge:		(469-B)	46798
(Approvazione da parte di Commissioni		PRESIDENTE	46798, 46804
in sede legislativa)	46782	46805, 46807, 46808, 46810, 46811	
(Deferimento a Commissioni)	46782	TESAURO, <i>Relatore</i>	46798, 46799
(Presentazione)	46794	46804, 46805, 46806, 46807, 46808, 46813	
(Trasmissione dal Senato)	46782	MARTUSCELLI	46798, 46799, 46809
Disegni di legge (Discussione e approva-		FIETTA	46799
zione):		MARTINO GAETANO	46799, 46804
Approvazione ed esecuzione dello scam-		SAGGIN	46799, 46805
bio di Note tra l'Italia ed il Canada		LEONE, <i>Presidente della Commissione</i>	46800
relativo alla sistemazione della que-		46806, 46807	
stione concernente il contributo can-		TARGETTI	46802, 46805
adese al « Civilian Relief » effet-		CARONIA	46803
tuato a Roma il 30 marzo 1950.		GULLO . 46803, 46805, 46809, 46810, 46811	
(2987)	46794	ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . 46804	
PRESIDENTE	46794	46807, 46809	
		RUSSO	46810, 46811
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	46783
		(Approvazione da parte di Commissione	
		in sede legislativa)	46782
		(Deferimento a Commissioni)	46782

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

	PAG.
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	46814, 46819
DE CARO GERARDO	46819
Inversione dell'ordine del giorno:	
TESAURO	46795
PRESIDENTE	46795
Votazione segreta dei disegni di legge n. 2987 e 3117 del disegno di legge:	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3030);	46795
Votazione segreta per la elezione di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti	46795
Votazione nominale	46811

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per ufficio pubblico, il deputato Leonetti.

(È concesso).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3018);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Basilicata durante gli esercizi 1952-53 e 1953-1954 » (3109);

dalla XI Commissione (Lavoro):

TARGETI e SANTI: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*), (2955-B);

RAPELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (3052) (*Con modificazioni*);

« Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3190);

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3199).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V. Commissione permanente:

« Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare » (3227).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

« Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi » (3206) (*Con parere della IV Commissione*);

alla VI Commissione (Istruzione):

ZAGARI: « Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare » (2947) (*Con parere della I Commissione*);

CARIGNANI ed altri: « Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

medie mutilati ed invalidi di guerra » (*Urgenza* (3185) (*Con parere della IV Commissione*));

alla VIII Commissione (Trasporti):

« Nuove tabelle organiche del personale di gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (*Urgenza*) (3207) (*Con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

SULLO: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 » (*Urgenza*) (3201) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Cecchierini, Turnaturi, Rossi Paolo, Fabriani, Longhena, Zagari, Bertinelli, Rocchetti, Cornia, Driussi, Bennani, Castellarin, Colitto, Simonini e De Vita:

« Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato » (3211);

dai deputati Rossi Maria Maddalena, Perrotti, Fazio Longo Rosa e Nitti;

« Modifica all'articolo 297 del Codice civile » (3222);

dai deputati Leone e Mazza:

« Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato » (3223);

dai deputati Sabatini, Morelli e Cappugi:

« Proroga del F.I.M. » (3224);

dai deputati Scaglia, Bianchini Laura e Franceschini;

« Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici » (3225);

dai deputati Morelli, Cappugi, Titomanlio Vittoria, Sabatini, Numeroso, Colasanto e Liguori:

« Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari » (3226).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa. Delle ultime due, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Commemorazione dell'ex deputato Giordano Pratolongo.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di ricordare brevemente la vita di Giordano Pratolongo, deputato di Trieste in questo Parlamento della Repubblica; una vita di lotte e di sacrifici, spesa tutta per la causa dei lavoratori, per la difesa della libertà e per il socialismo, che non ha davvero bisogno di parole per essere glorificata, tanto fu bella e gloriosa.

Giordano Pratolongo, operaio, di famiglia operaia triestina, nacque nel 1905. A quattordici anni aderì alla « Gioventù socialista » e nel 1921 fu fra i fondatori della « Gioventù comunista ». La sua adolescenza e la sua giovinezza furono quelle di un militante della classe operaia triestina. Fu un compagno di lotta ed un amico fraterno di uomini come Frausin, che venne poi, dopo una lunga vita di sacrifici e di lotte, bruciato vivo dai tedeschi alla risiera di Muggia; con Vidali organizzò la lotta armata contro le squadre fasciste e partecipò attivamente a quella lotta.

Giordano Pratolongo dimostrò, allora e sempre, di essere insieme un lavoratore italiano, legato alla lotta ed alle tradizioni della classe operaia del nostro paese che seppe organizzare e dirigere in ogni parte della penisola, ed anche un lavoratore italiano di Trieste, conscio della necessità di affermare l'internazionalismo proletario e di creare un'unità indissolubile fra i lavoratori italiani, sloveni e croati di quel territorio, tutti in lotta per la loro redenzione dall'oppressione capitalistica.

Perseguitato, fu in esilio giovanissimo e non abbandonò un istante la lotta. In Francia partecipò all'organizzazione ed alla direzione dell'emigrazione italiana. Successivamente fu rappresentante della federazione giovanile d'Italia presso l'internazionale comunista. Nel 1931 Giordano Pratolongo, per incarico del comitato centrale del nostro partito, ritornò illegalmente in Italia a dirigere il centro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

interno giovanile. Allora, in quegli anni, quando molti, anche italiani, ignoravano che la resistenza fosse un dovere e fosse possibile, Giordano Pratolongo tessé le file di una organizzazione che contava migliaia di giovani e che aveva le sue cellule e le sue federazioni dalla Sicilia a Trieste. Dirigente del centro interno della federazione giovanile, fu arrestato e condannato a 10 anni e sei mesi dal tribunale speciale; ma i fascisti infierirono su di lui: parve loro che fosse troppo poco anche quella condanna, così che egli fu inviato successivamente al confino, e soltanto alla caduta del fascismo poté ritornare nella sua città.

A Trieste, Giordano Pratolongo, dai primi giorni della liberazione e poi dopo l'8 settembre, continuò nella sua opera di organizzatore, non soltanto saldando le fila dell'organizzazione comunista ma stringendo legami con gli antifascisti, con i democratici della città; fu uno dei primi organizzatori del Comitato di liberazione nazionale e uno dei primi comandanti delle formazioni partigiane italiane della Venezia Giulia.

Nel 1944, condannato a morte dal tribunale repubblicano, riuscì a sottrarsi alla cattura. Fu inviato in Piemonte, dove comandò le brigate d'assalto Garibaldi e fu membro del comando militare del Comitato di liberazione nazionale. Successivamente, ancora ricercato, passò nel Veneto, dove fu comandante dei garibaldini della legione, responsabile del triumvirato insurrezionale del partito comunista.

Dopo la liberazione fu consultore nazionale, deputato alla Costituente, deputato in questa Assemblea.

Io conobbi Giordano Pratolongo da vicino; lo vidi più volte e ogni volta quello che più mi colpì in lui, quello di cui serbo una memoria imperitura, fu il suo disinteresse, la sua modestia, la sua serenità, il suo coraggio. Lo vidi la prima volta quando ero poco più che un ragazzo, e cercavo con avidità, con curiosità, di capire che cosa fosse un rivoluzionario in quei tempi, che cosa fosse un dirigente comunista che teneva le fila di una organizzazione rivoluzionaria sotto il fascismo. Ricordo, quando lo incontrai a Piacenza, dove viveva clandestinamente, il suo coraggio, la sua tranquillità, la vita sua stessa, per cui pareva che tutto dicesse che non solo era possibile vivere a quel modo, illegalmente, attendendo di essere arrestato da un giorno all'altro, ma che non si poteva fare diversamente quando si aveva capito che bisognava combattere per quella causa. Allora, la sua conoscenza fu uno di quei fatti umani che mi diedero coraggio e

mi fecero consapevole che anch'io potevo vivere in quel modo, che anch'io potevo attendere l'arresto, che anch'io avrei potuto resistere come resisteva quel compagno.

Poi lo rividi quando organizzava i garibaldini del Piemonte e le formazioni « gappiste » di quella regione, che non diedero tregua al nemico e impedirono ai tedeschi di sentirsi sicuri nelle strade e nelle piazze di Torino: lo stesso coraggio, la stessa tranquillità, la sua natura stessa.

E così un anno fa, così poco più di un anno fa, quando Giordano Pratolongo era un uomo ormai spossato dal martirio, quando era ridotto in condizioni tali che difficilmente si poteva trovare per lui un posto dove la sua vita potesse spegnersi senza torturarlo.

Giordano Pratolongo, che non volle che qui mancasse un deputato, che volle qui ci potesse essere qualcuno che lavorasse per lui che non poteva più lavorare, mi raccontava come la cosa più importante della sua vita non le sue sofferenze, non il sentimento che la morte poteva essere vicina; ma mi raccontava che si faceva trasportare nella sala del sanatorio dove altri compagni, dove altri degenti si trovavano, per parlare con loro; e mi raccontava, ancor pieno di fede come quando io l'avevo conosciuto tanti anni prima, che c'erano uomini i quali non ci avevano ancora conosciuto o capito i quali cominciavano ad avvicinarsi a noi.

Ecco che cosa è stata la sua vita da quando ragazzo entrò nella federazione giovanile a quando si è spento ieri: la vita di un militante operaio che crede che a questo mondo ci sia qualche cosa di più importante e più grande anche dei propri dolori, delle proprie sofferenze, anche del fatto di continuare a vivere.

Giordano Pratolongo era membro del comitato centrale del partito comunista italiano; era un capo comunista, ed io credo che una volta e l'altra gli elettori italiani non abbiano sbagliato nella loro scelta. Credo che noi ricordiamo qui oggi un uomo onesto, un lavoratore, un patriota, un valoroso. Io sono certo che la sua vita, il suo sano coraggio, l'attaccamento senza confini alla sua causa possano essere di esempio e di monito.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo del partito socialista italiano desidero associarmi alle nobili parole che ha ora pronunciato il collega Pajetta, perché credo che veramente sia dovere di tutti i membri di questa Assemblea rivolgere un pensiero di particolare gratitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

dine, e, direi, formulare un particolare impegno nel lavoro che ci aspetta, nel nome di questo collega che si è spento immaturamente, ancor giovane, concludendo tutta una vita di lotta, concludendola per le conseguenze di questa lotta.

Quando noi pensiamo ad altri tempi più duri nei quali la lotta era più aspra, dobbiamo ricordarci che ancora adesso avviene che scompaia uno dei nostri compagni di lotta per le conseguenze della sua lotta: ché altrimenti egli non sarebbe stato così presto strappato alla sua vita di militante. Ed è veramente — mi sembra — impressionante e ammonitore per noi che, mentre a distanza di anni egli ha dovuto subire le conseguenze ulteriori di quelli che erano stati i sacrifici da lui sofferti per la sua vita di lotta, pure a distanza di anni, pochi giorni fa, gli sia stata riconosciuta un'alta decorazione al valore per ciò che egli, come comandante partigiano, aveva fatto durante la guerra.

Tutta una vita di lotta, la sua, e ne conobbe le conseguenze, pagate anno per anno nella lunga malattia, non causata soltanto da vicende naturali, ma direttamente causata da ciò che egli aveva sofferto: 12 anni di carcere e di confino, cominciati a 26 anni (e dai 16 anni aveva cominciato la sua lotta), sono lunghi, fino ai 38 anni, nell'età migliore della vita, anni che egli invece consacrò a questa lotta e a queste sofferenze. Gli anni di carcere incisero sul suo fisico, ma non bastò: dovette incidere sul suo fisico la violenza, l'odio degli avversari fino in tempi in cui si aveva tutto il diritto di sperare che ciò non succedesse più: è noto, infatti, che l'onorevole Pratolongo subì un'infame aggressione ancora nel 1947 da parte di coloro contro i quali egli aveva combattuto durante tutta la sua vita, anche a costo dell'esilio e del carcere, e particolarmente durante la lotta partigiana insieme con i migliori italiani. Fu proprio come militante antifascista che egli all'indomani della liberazione, per continuare la medesima azione, fu dal suo partito destinato a funzioni direttive e designato a rappresentare i suoi concittadini, prima alla Consulta Nazionale, poi eletto all'Assemblea Costituente e in questa prima Camera dei deputati della Repubblica italiana.

Un anno fa, poiché le sue condizioni di salute gli rendevano impossibile di adempiere al suo mandato, si dimise da deputato lasciando a tutti noi un monito di cui non possiamo non sentire il peso. Come ha ricordato l'onorevole Pajetta, egli fu dell'avviso che non si possa mantenere un posto come

quello di deputato ove si sia nella impossibilità di adempiere alle funzioni relative, e volle che ad altri ne passasse la responsabilità e l'impegno. Se non si può fare una cosa, altri la faccia; e devono compiere il dovere loro, quelli che restano, anche per chi dolorosamente scompare, troppo presto, dopo aver lottato fino all'estremo limite delle forze.

Questo, onorevoli colleghi, l'insegnamento lasciatoci da Giordano Pratolongo; e da parte nostra deve corrispondere l'impegno ad adempiere al nostro mandato nel migliore dei modi, nell'interesse dei lavoratori e del paese tutto.

TANASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANASCO. A nome del gruppo democristiano, e in particolare nella mia qualità di deputato triestino, mi associo alle nobili espressioni di cordoglio pronunciate per l'imatura scomparsa dell'onorevole Giordano Pratolongo.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. A nome del gruppo del partito socialdemocratico, mi associo, a mia volta, alle espressioni di cordoglio pronunciate dall'onorevole Giancarlo Pajetta per la morte dell'onorevole Giordano Pratolongo.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Il gruppo liberale si associa con sincerità alle parole di omaggio, pronunciate a nome di tutti i settori della Camera, per la morte del collega Giordano Pratolongo, di cui abbiamo sentito ricordare la fervida e lunga vita di lotta e di dolore, tutta tesa alla realizzazione dei suoi ideali.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Il gruppo misto si associa alle vive espressioni di cordoglio che sono state pronunciate in quest'aula.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle espressioni di cordoglio della Camera per la morte dell'onorevole Giordano Pratolongo. Esprimo a nome del Governo e mio personale le profonde condoglianze ai suoi familiari e al gruppo parlamentare comunista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a nome della Presidenza della Camera, mi associo alla unanime manifestazione di cordoglio per la morte dell'onorevole Giordano Prato-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

longo, che fu consultore nazionale, costituente e membro di questa Assemblea.

L'onorevole Giordano Pratolongo fu eroico combattente partigiano, comandante di formazioni combattenti, intrepido antifascista.

A nome dell'Assemblea invierò alla famiglia le condoglianze. Prego l'onorevole Pajetta di rendersi interprete presso il suo gruppo dell'unanime cordoglio per la morte di Giordano Pratolongo. (*Segni di generale consenso*).

Conclusioni della Commissione d'indagine sul caso Nasi-Lombardo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è stato annunciato nella seduta di ieri, il presidente della Commissione di indagine sul caso Nasi-Lombardi, onorevole Cifaldi, riferirà alla Camera sui lavori della Commissione stessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cifaldi.

CIFALDI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentite che la vostra attenzione sia riportata a un episodio ormai un po' lontano nel tempo e scusate se la relazione viene presentata assai dopo il termine fissato dalla longanime benevolenza del nostro onorevole Presidente; la necessaria ocularità portata nella indagine, la scrupolosa, diligente, imparziale partecipazione data da ciascuno degli onorevoli commissari, alcuni ritardi causati da ragioni varie, possono forse ottenere la giustificazione della onorevole Assemblea.

Alla quale è possibile solo dare garanzia della maggiore obiettività, della maggiore serenità, nel giudizio adottato.

Nella seduta dell'11 luglio 1951 (*Atti parlamentari*, pagine 29379 e seguenti) nello svolgimento di una proposta di iniziativa dei deputati Nasi, Assennato e Faralli, per la costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle evasioni di valuta all'estero, l'onorevole Nasi, riferendosi a mutamenti di personale effettuati dall'allora ministro Lombardo, disse: «Noi tutti abbiamo avuto l'impressione ed io la persuasione che certi mutamenti siano stati adottati non nell'interesse del paese, ma nell'interesse di qualche persona o di qualche gestione». E più oltre: «Guardi, onorevole La Malfa, che cosa ho trovato sfogliando un bollettino dell'I. C. E.; una importazione di burro dolce e di suini da macello con il pagamento in lire sterline 350 mila, pari a 700 milioni. Questa concessione è stata data alla ditta Comied mai sentita nominare, mentre era stata ne-

gata invece a una ditta molto rinomata, alla ditta Vismara, di Casate Novo. La ditta Vismara ha dovuto, a quanto si afferma, pagare un premio di 200 milioni per avere le forniture che erano state concesse alla Comied... È il bollettino numero 20, del settembre 1950 ».

L'onorevole Ivan Matteo Lombardo, che era stato ministro per il commercio con l'estero all'epoca in cui ricadevano gli episodi indicati, chiese di parlare, a norma del secondo comma dell'articolo 75 del regolamento e per fatto personale, ed avutane la facoltà dell'onorevole Presidente, al termine del suo dire, concluse: «Ed è con riferimento a codesta materia che, indipendentemente da quello che possa essere l'andamento della richiesta dell'onorevole Nasi, io chiedo, in virtù dell'articolo 74, la Commissione d'indagine per quanto riguarda quelle affermazioni fatte dall'onorevole Nasi ».

L'Assemblea non approvò la presa in considerazione della proposta di inchiesta parlamentare onde l'onorevole Lombardo si riservò di procedere alla nomina della Commissione di indagine. Cosa alla quale provvide con comunicazione fatta alla Camera successivamente.

In precedenza allo svolgimento della proposta di inchiesta parlamentare e precisamente nelle sedute del 16 e 17 maggio 1951, l'onorevole Nasi, svolgendo una sua interpellanza diretta al ministro per il commercio con l'estero circa il trafugamento di capitali all'estero (*Atti parlamentari*, pagine 28118 e seguenti), a un certo punto affermava: «Ancora. L'onorevole ministro Lombardo ha accordato una licenza, senza domandare il parere del comitato tecnico, per importare in Italia sego, per l'ammontare di 675 mila dollari. Una simile concessione non era mai stata fatta ad altri. È andata a favore esclusivo della Confederazione nazionale dell'Artigianato, di cui l'onorevole Lombardi era ed è presidente. Per questa operazione il ministro ha chiesto ed ottenuto (è da rilevarlo) il benessere del C. I. R. Il sego non è entrato in Italia e, come si è detto in un comunicato dell'agenzia economica Astra, la licenza è passata di mano in mano per essere venduta ».

La Commissione, riconosciuti e delimitati i suoi poteri in riferimento alla portata dell'articolo 74 del regolamento, dopo ampi dibattiti, all'unanimità, nella seduta del 7 agosto 1951, «salvo le precisazioni che riterrà fare l'onorevole Lombardo, in relazione alle premesse fatte nella seduta dell'11 luglio 1951» fissò nei seguenti tre punti, ricavati dall'esa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

me degli atti parlamentari, l'indagine da svolgere: 1°) «...Mutamenti che avevano avuto luogo nell'interesse di qualche gestione»; 2°) episodio Vismara nella sua interezza, circa la concessione della licenza; 3°) licenza alla Comied.

Nella seduta poi del 19 ottobre 1951, la Commissione, egualmente all'unanimità, in riferimento alle riserve contenute nel surricordato verbale, stabilì di svolgere le sue indagini anche sull'addebito riguardante la licenza per importazione di segno concessa alla C. N. A.

Nel corso dell'indagine, sentiti più volte gli onorevoli Nasi e Lombardo anche nei loro esposti e delucidazioni scritti, la commissione sempre all'unanimità; (seduta 27 agosto 1951) determinò i punti su i quali bisognava proseguire l'indagine e che vennero definitivamente così fissati: — Mutamenti strutturali e spostamenti di personale del Ministero per il commercio con l'estero; — episodio Comied (Vismara); — episodio Federazione nazionale artigianato.

Brevemente riferirò su ciascuno di questi punti per dare alla Camera giustificazione delle conclusioni adottate.

Mutamenti strutturali, ecc.. L'onorevole Nasi chiari, innanzi alla Commissione, lo spirito e la portata delle sue parole, pronunziate con riferimento al rilievo dello spostamento di personale. Egli dichiarò, nella seduta del 27 settembre 1951; ritengo opportuno e doveroso, prima di dare ogni altro chiarimento, all'onorevole Commissione di dichiarare quanto segue: dalla lettera del verbale che riporta le dichiarazioni dell'onorevole Ivan Matteo Lombardo, in riferimento a quanto risulta come da me pronunciato nella seduta antimeridiana del 16 maggio 1951, e riportato a pagina 28174 degli Atti parlamentari, risulta che io avrei pronunciato la parola «affari» mettendola in relazione con l'attività dell'onorevole Lombardo allora ministro del commercio con l'estero. Questa parola «affari» dichiaro invece di non avere affatto pronunciato, e il contrasto fra questa mia affermazione e quanto risulta dagli Atti parlamentari va giustificato dal fatto che, nel tumulto della seduta, lo stenografo parlamentare raccolse la parola «affari» invece della parola «gestioni» che io avevo effettivamente pronunciato. La riprova di quanto affermo è nel fatto che, essendomi dovuto spostare dal mio posto abituale, perché il microfono dal quale avevo cominciato a parlare era inefficiente, mi portai in un banco immediatamente vicino a quello dove sedeva l'onorevole Lombardo, il

quale interrompendomi, ripeté appunto la parola «gestioni» e non la parola «affari»; laddove è evidente che, nel contraddirmi avrebbe usata quest'ultima parola «affari» se io l'avessi pronunciata. Aggiungo inoltre che provvidi a correggere il testo stenografico sostituendo la parola «affari» con la parola «gestioni». Questa correzione avvenne con la consapevolezza dei dirigenti dell'ufficio resoconti, i quali si resero convinti della giustezza della correzione da me apportata, specie sul rilievo che nel resoconto dell'intervento dell'onorevole Lombardo, era usata la parola «gestione». Ritengo doveroso rivendicare la pienezza del mandato parlamentare di critica e di controllo all'operato di un ministro nell'esercizio delle sue funzioni e perciò ritengo che tutto quanto ho detto circa indirizzi, diversità di controlli, abolizioni di controlli o criteri difformi dai precedenti, rientri nel diritto che ha ogni deputato di poter criticare l'operato di un ministro. Del resto, il contenuto sostanziale del mio dire si riallaccia a quanto già in precedenza l'onorevole Fanfani ebbe a dire in un suo intervento alla Camera e perciò non ritengo che io possa essere accusato di attività o intenzioni scandalistiche. Ho parlato di caos della organizzazione del Ministero e ciò ritengo di poter confermare, giacché chiunque abbia trattato col Ministero stesso ha avuto la impressione che io ho riportato. Non ho inteso, poi, di affermare che l'onorevole Lombardo avesse capricciosamente introdotto delle modifiche, ma ho inteso dire che egli, con un criterio di liberalizzazione, sottraendo ogni responsabilità ai singoli funzionari e a volte decidendo in contrasto con il loro parere, aveva assunto una linea difensiva che poteva essere oggetto di critica parlamentare».

Inoltre, l'onorevole Nasi, nella successiva seduta del 3 ottobre 1951, a specifica domanda rispose che egli aveva inteso dire che gli spostamenti di personale fatti negli uffici erano dovuti al criterio del ministro di garantire la linea politica e amministrativa del Ministero, durante specialmente l'ultimo periodo della sua gestione, e che egli non aveva alcun elemento preciso per poter indicare all'onorevole Commissione fatti specifici in riferimento ai quali sarebbero stati disposti ed effettuati gli spostamenti del personale.

La Commissione, nel dare atto della lealtà delle dichiarazioni al riguardo dell'onorevole Nasi, (e rilevando circa il tumulto nell'aula che già l'onorevole Lombardo, nel suo intervento a pagina 29384, ebbe a dire... «è un po' difficile poter rispondere su due piedi in una materia del genere, un po' per le qualità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

dell'aula, che in fatto di acustica non sembra affatto migliorata rispetto a un tempo... «almeno per quello che è potuto giungere alle mie orecchie», «io ho bisogno di conoscere esattamente quale sia il testo di quanto ha affermato l'onorevole Nasi quando ha detto che i mutamenti che avevano luogo, avevano avuto luogo nell'interesse di qualche gestione») la Commissione ritiene che, dopo siffatte dichiarazioni, non vi sarebbe già stato più luogo a indagine di sorta.

Venivano a mancare in effetti l'esistenza dell'accusa e la necessità quindi di una eventuale indagine, e con esse il presupposto stesso dei compiti della Commissione, la quale, a mente dell'articolo 74 del regolamento, deve giudicare sulla fondatezza dell'accusa.

Niun dubbio che, nei limiti posti dall'onorevole Nasi innanzi alla Commissione, vada riconosciuto a un deputato il diritto ed il dovere anzi di esercitare il controllo e la critica parlamentare sui criteri e gli indirizzi politici adottati da un ministro nella sua responsabile opera di Governo, come niun dubbio e niuna esitazione, nella specie, nel riconoscere che il ministro Lombardo nell'effettuare spostamenti ed incarichi, nell'ambito delle direzioni generali e dei servizi del suo ministero aderì esclusivamente a valutazioni oggettive nell'interesse che egli valutava essere il migliore, per la esatta amministrazione del suo dicastero. Ciò è di assoluta evidenza.

Da quando egli stesso dichiarò alla Camera, da quanto disse l'onorevole La Malfa, in atto ministro per il commercio con l'estero e di lui successore del dicastero, da quanto si ricava dal relativo ordine di servizio precedente a riunione dei direttori generali e con l'intervento anche del sottosegretario di Stato onorevole Clerici, da quanto emerge dalla confrontata parola dei testi escussi, appare chiaro che gli spostamenti e le modifiche strutturali furono determinati da esclusivo convincimento di far meglio funzionare la difficile burocrazia del dicastero, convincimento diretto a meglio adeguare persone ed uffici alle gravi esigenze e responsabilità del dicastero, principalmente ai fini di informare il lavoro, per quanto riguardava esportazioni ed importazioni, al criterio innovatore di separare i settori secondo il criterio merceologico e non più secondo quello di provenienza o destinazione dei singoli paesi, affidando gli incarichi secondo la competenza, la preparazione e la capacità dei singoli funzionari.

Ciò è ribadito dalla elementare logica osservazione che un ministro il quale, per la

crisi governativa allora in atto, sa di dover lasciare il dicastero, perché il suo partito ritira la collaborazione al Governo, non avrebbe fatto mutamenti e modifiche che avrebbero indubbiamente creato gelosie e rammarichi o scontentezze nell'ambiente così sensibile e delicato della burocrazia, ove egli avesse adottato criteri non improntati ad esclusivo superiore interesse.

La Commissione perciò, unanimemente, tenuti presenti i chiarimenti dell'onorevole Nasi, giudica che, ove l'accusa fosse stata effettivamente formulata, essa sarebbe infondata.

Episodio Comied (identificata per Comind-Vismara). Sono noti i termini della controversia. Il rilievo o l'addebito consisteva in una concessione di licenza per rilevante importo — lire sterline 353.000, pari a 700.000.000 — per l'importazione di suini e burro dolce dalla Cecoslovacchia, in favore di una ditta, Comied, avente scarsa notorietà e modestissimo capitale, quando licenza del genere era stata negata a società di nota efficienza, la Vismara di Casatenovo, la quale poi aveva erogato un premio di 200 milioni per avere la stessa merce.

La Commissione, inizialmente, ha proceduto ad identificare la società concessionaria che, come da comunicazione fatta dall'onorevole ministro per il commercio estero in data 13 marzo 1951, foglio n. 970091, con indagine eseguita presso la camera di commercio di Milano, è la Comind (Compagnia milanese industriale, con sede in Milano, corso Matteotti n. 4), mentre la Comied è risultata inesistente.

L'errore in cui è caduto l'onorevole Nasi, il quale, dalla inesistenza della Comied, ha potuto onestamente ricavare sfavorevole impressione e trarre sfavorevole apprezzamento, è dovuta ad un materiale errore tipografico contenuto nel bollettino I. C. E. n. 20, dove, appunto, erroneamente la licenza era riportata in favore di una ditta Comied (inesistente); bollettino consultato dall'onorevole Nasi e da lui citato nel suo intervento, laddove si sarebbe dovuto stampare e leggere Comind.

Fugato quindi il sospetto di una fantomatica società in favore della quale sarebbe stata fatta una concessione di rilevante importo e per cui si poteva supporre tenebroso intrigo di illecite concessioni, la Commissione ha altresì accertato che la licenza in questione venne, normalmente, concessa a firma del direttore generale Ferretti.

Al riguardo la Commissione non può non sottolineare come davvero ogni indagine pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

senti difficoltà, incertezze e pericoli di erronee conclusioni, onde rimane sempre più confermato come sia estremamente necessario guardarsi da affrettate conclusioni.

Sembrava alla Commissione importante e, in certo modo, decisivo, assodare chi avesse firmato la licenza Comind.

Il fatto della iniziale difficoltà di una sicura identificazione della società importatrice, la circostanza che l'originale concessione era andata smarrita e non più ritrovata, nonostante le più diligenti ricerche, l'affermazione dei funzionari interrogati dalla Commissione di non ricordare della esistenza di detta licenza e l'affermazione quasi assoluta di alcuno di essi di non aver firmato la licenza (giacché data l'importanza di essa era estremamente improbabile, se non addirittura impossibile che ne fosse svanito il ricordo, sia pure nella enorme quantità delle licenze rilasciate) aveva creato varie possibilità di apprezzamenti, di perplessità e di giudizi.

Onde la Commissione, in riferimento a quanto poi furono i risultati acquisiti, è convinta di dover esprimere non si vuole un giudizio, ma quanto meno una fondata impressione di incertezza e di non adeguata preparazione e competenza in alcuni organismi burocratici del Ministero, ricavandone il convincimento che ciò abbia influito nelle valutazioni e nelle affermazioni dell'onorevole Nasi.

D'altro canto va notato che nessuno dei funzionari interrogati ha ritenuto di poter fare affermazioni le quali, sotto aspetto alcuno, possano ritenersi di rilievo, criticamente, nei confronti dell'allora ministro onorevole Lombardo.

Tornando all'episodio Comind, la Commissione ha ritenuto che nella concessione non poteva verificarsi alcuna ipotesi di evasione valutaria; che, dato la necessità di importare suini e burro dolce come da richiesta del Commissariato dell'alimentazione, fatta propria dal Cir-approvvigionamenti (verbale del 3 agosto 1950), era opportuno accettare le condizioni poste dalla Cecoslovacchia, la quale non consentiva pagamento con compensazioni, ma chiedeva pagamento in sterline; che, in quel periodo, oltre all'esigenza dell'approvvigionamento, vi era sufficiente scorta di lire sterline; che per effettuare importazioni di queste materie critiche, nella specie della Cecoslovacchia, non bastava che una ditta italiana avesse una licenza, ma era indispensabile, data l'organizzazione interna cecoslovacca, che la stessa ditta fosse preventivamente in possesso di contratto di

esportazione dal paese di provenienza, nella specie del *Koospol* di Praga; che conseguentemente nulla importava circa la maggiore o minore consistenza della ditta concessionaria, posto come già detto, che la ditta richiedente doveva esibire i contratti già conclusi e che non vi era alcuna preoccupazione di evasione valutaria, in quanto la stessa ditta, effettuandosi il pagamento in contanti, doveva aver già ottenuto il trasferimento al venditore dell'U. I. C. (Ufficio italiano cambi) della somma in sterline, conseguentemente al benessere, allora ancora necessario, della Banca d'Inghilterra.

Come già accennato la licenza alla Comind fu rilasciata senza alcun intervento o pressione politica, con normale procedura, dal direttore generale competente che la firmò. Ciò è emerso documentalmente dalla copia fotostatica del secondo originale della licenza, che, in esecuzione delle norme abituali, venne a suo tempo inviato, come per tutte le licenze all'Ufficio italiano cambi e che fu trasmessa alla Commissione in aderenza a richiesta dell'onorevole Presidente della Camera rivolta all'onorevole ministro per il commercio con l'estero.

È stato poi accertato non essere fondato che in precedenza o in concomitanza con la domanda di importazione avanzata dalla Comind, venne negata una licenza alla ditta Vismara di Casatenovo e tanto meno che questa abbia erogato somma alcuna per avere le forniture che erano state concesse alla Comind.

È emerso dalla deposizione del rappresentante in Roma della Vismara (teste indicato, come tutti gli altri, dall'onorevole Nasi) che esso rappresentante, avendo avuto notizia dalla sua direzione generale della licenza concessa alla Comind con conseguente addebito di non essere stato diligente a richiederne una per conto della sua società, si affrettò a farne richiesta e che, avendo trovato difficoltà ed ostacoli presso gli organi burocratici del Ministero, ricorse al ministro onorevole Lombardo, il quale, ritenendo giusta la doglianza, diede ordine di concedere licenza alla Vismara.

La Commissione, per le riassunte suesposte ragioni, all'unanimità, giudica infondata l'accusa.

Sul terzo episodio (licenza alla C. N. A.), la Commissione, in riferimento agli elementi di valutazione inerenti a questo episodio, non ha raggiunto la unanimità di giudizio nelle conclusioni adottate, non avendo alcuni onorevoli colleghi ritenuto di poter condividere il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

giudizio della maggioranza. Essi hanno giudicato che, per poter dare un più completo ed esauriente giudizio, sarebbe stato opportuno estendere la indagine per assodare le modalità della vendita della merce importata dalla C. N. A. e gli utili eventuali da questa ricavati: in mancanza di questi elementi hanno ritenuto di discostarsi dalla decisione della maggioranza.

Per quanto dedotto dall'onorevole Nasi, gli elementi acquisiti sono più che conducenti e sicuri per dar conto delle conclusioni adottate dalla maggioranza, che ha opinato per la non fondatezza dell'accusa.

Come già accennato al principio di questa relazione, l'onorevole Nasi, a nome anche di altri colleghi, nella seduta dell'11 luglio 1951 svolgeva le ragioni per le quali chiedeva alla Camera la nomina di una Commissione d'inchiesta sulle evasioni valutarie verificatesi nel Ministero per il commercio con l'estero.

In quella circostanza egli fece cenno dei mutamenti di personale effettuato nel Ministero dall'allora ministro onorevole Lombardo e dell'episodio Comind-Vismara.

Parlando, subito dopo l'onorevole Lombardo (pag. 29385) aderì alla richiesta di Commissione d'inchiesta e, in ogni caso, ove essa fosse stata non accolta dalla Camera, chiese la nomina di una Commissione d'indagine (pag. 29386) « per quanto riguarda quelle affermazioni fatte dall'onorevole Nasi ».

Si sarebbe dovuto quindi, sotto un certo profilo di rigorismo d'interpretazione, fermarsi da parte della Commissione all'indagine sui due punti sopra indicati.

Ma la Commissione, dopo ampio dibattito, di cui è larga prova nei verbali, ritenne dovere estendere la indagine anche sull'episodio C. N. A.

E ciò per ragioni di sostanziale giustizia ed equità.

L'onorevole Lombardo, che già dopo l'intervento dell'onorevole Nasi aveva chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 73 del regolamento, che aveva avuto riservato tale facoltà dall'onorevole Presidente, al termine della discussione, che alla fine della seduta, il 26 gennaio ricordò che aveva chiesto di parlare oltre che ai sensi dell'articolo 73 anche ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, avuta la parola nella successiva seduta antimeridiana del 17 gennaio 1951 (*Atti parlamentari*, pag. 22816 e segg.), a proposito della concessione della C. N. A. disse « e decisione del C. I. R. fu pure quella di permettere solo l'acquisto di Stato all'A. R. A. R. in fatto di sego e di non dare autorizzazione in questo

campo a privati, poiché altrimenti si sarebbe stati costretti a concedere troppe licenze; a parte il fatto che per limitarle, ciò avrebbe imposto una discriminazione che, mentre urgeva il sego, era assolutamente pesante agli effetti dell'approvvigionamento; nello stesso tempo avrebbe creato la richiesta su un mercato agitato, molto più abbondante del reale. È per questo che fu stabilita solamente l'eccezione a favore della C. N. A., giacché nel 1949, la compagnia nazionale artigiana aveva importato del sego, da mettere a disposizione di artigiani e piccole industrie. L'onorevole Nasi ha detto che quel sego non è entrato in Italia e la licenza è passata di mano in mano per essere venduta: io lo devo smentire, perché sono già entrate in Italia 950 tonnellate di quel sego e ne è stata fatta segnalazione alle tre confederazioni artigiano e alla « Enapi »; e il quantitativo residuo non verrà probabilmente neanche importato, fino a quando i prezzi del mercato, caduti rispetto a quelli che erano tempo addietro, si manterranno sulle basi attuali. Che io abbia tuttora l'onore, oltre che l'onere, di essere presidente della Compagnia nazionale artigiana, non so che farci, perché io, a suo tempo, mandai le mie dimissioni, che però non furono mai accettate. Tale carica mi costa solo dei sacrifici, poiché io non ho avuto mai timore di lavorare il più possibile a beneficio dell'artigianato. Né percepisco alcuna retribuzione ».

Quando, dunque, l'onorevole Lombardo, chiedeva la Commissione d'indagine « per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Nasi », poteva ritenersi che egli si fosse rifatto tanto agli addebiti sollevati nella seduta (11 luglio) più strettamente pertinenti, quanto a quelli fatti in altra seduta del 16 maggio 1951. Sentito poi l'onorevole Lombardo dalla Commissione nella seduta dell'8 agosto 1951, egli dichiarò che desiderava ogni più ampia indagine per la tutela del suo onore, che si rimetteva anche al senso di responsabilità e di generosità della Commissione perché venisse fatta la maggior luce.

Onde la Commissione, per il surriferito addebito, specie sotto il profilo che il sego non fosse eventualmente stato importato in Italia e che la licenza fosse stata commerciata, ritenne, a voti unanimi, di portare la sua indagine anche su questo episodio.

Al riguardo, il punto non controverso e sul quale era superfluo ogni indagine, era ed è quello inerente alla circostanza della concessione della licenza alla C. N. A. ed al patto che il Presidente di questa fosse l'onorevole Lombardo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Niun esame su questi due dati di fatto poteva essere demandato alla Commissione poiché essi non erano controversi ed è di evidenza assoluta che si può indagare su quanto dubbio o contestato e non già su quanto venga reciprocamente ammesso.

Il fatto della concessione della licenza alla C. N. A. e dell'essere di questa presidenza l'onorevole Lombardo, ministro in carica al momento della concessione, avrebbe potuto acquistare evidenza e rilievo se gli altri elementi costitutivi dell'addebito, e cioè la non importazione della merce e il passaggio di mano in mano della licenza, a fini evidentemente speculativi, fossero stati dimostrati. Sarebbe apparso non pienamente comprensibile come il ministro, avendo fatta una eccezione al criterio di esclusività per l'importazione del sego, affidata per decisione del C. I. R. e su sua proposta all'A. R. A. R., eccezione in favore della C. N. A. di cui era presidente, non avesse controllato l'azione della compagnia in conseguenza dell'ottenuta licenza.

Ora, rimanendo nei limiti della potestà di una Commissione d'indagine, la Commissione sentì il bisogno di chiedere all'onorevole Nasi, quali fossero le sue spiegazioni e le sue chiarificazioni sulle fatte affermazioni.

Ma l'onorevole Nasi, nella seduta della Commissione del 26 ottobre 1951, rispose di ritenere di non dover rispondere alla domanda, giacché l'onorevole Lombardo, riferendosi all'articolo 74 del regolamento «aveva chiesto una indagine limitatamente agli spostamenti effettuati nel suo Ministero circa il personale e agli episodi Vismara e Comind e che l'inconveniente che può nascere dalla mancata sua risposta è conseguenza del non essere stata accolta la richiesta di inchiesta parlamentare».

Poiché la Commissione, dopo lungo dibattito sull'opportunità di insistere nella domanda, decise di ripeterla all'onorevole Nasi, facendo noto che la Commissione aveva ormai deliberato di svolgere le sue indagini anche su questo punto e che di esso doveva essere fatto cenno comunque nella relazione all'Assemblea, l'onorevole Nasi, richiamato innanzi alla Commissione e informato della decisione, rispose di trovarsi dinanzi ad una petizione di principio e che egli, pur essendo in grado di rispondere, non intendeva farlo per la suddetta ragione.

La Commissione che, nel determinare i limiti della sua indagine, aveva, unanimemente, ritenuto di doversi occupare anche dell'episodio C. N. A. non può non dare atto,

all'Assemblea, dell'atteggiamento dell'onorevole Nasi.

Per il merito del giudizio, essa si è rifatta a quanto emerso nel corso della indagine e ha ritenuto di dover dividere l'episodio C. N. A. in due parti: 1°) se è vero che il ministro Lombardo ha concesso una licenza alla C. N. A. senza aver sentito il parere del comitato tecnico, senza aver avuto il benestare del C. I. R. e senza che licenze del genere fossero state date in precedenza ad altri; 2°) se è vero che la licenza sia stata commerciata e se è vero che il sego non sia entrato in Italia.

La minoranza ha espresso, a giustificazione del suo dissenso, il proprio avviso, nei seguenti termini, come dal verbale di seduta del 27 novembre 1952.

Primo punto: «essendo risultata la prova certa che la licenza di cui si tratta, né in precedenza, né successivamente, fu rilasciata a privati operatori o enti e che fu concessa per la prima volta alla C. N. A., non potendosi ravvisare un precedente nella circostanza che le importazioni di sego dall'area del dollaro erano affidate all'«Arar», in quanto questo ente è un organismo di diritto pubblico persino rappresentato nel C. I. R. — approvvigionamenti; essendo inoltre risultata la prova certa che in occasione del rilascio della licenza alla C. N. A. non fu osservata la prassi costante di interpellare per il parere il comitato tecnico, parere che nella specie doveva ritenersi particolarmente doveroso, sia perché il ministro concedente era in pari tempo presidente, rappresentante legale della concessionaria, sia perché nel caso si derogava ad una direttiva costantemente seguita in materia; rilevato che, contrariamente a quanto più volte ebbe a dichiarare l'onorevole Lombardo, la licenza in questione fu concessa senza alcun intervento preventivo del C. I. R., che anzi fu posto dall'iniziativa personale del ministro davanti al fatto compiuto. Per quanto sopra considerato, ritiene che il primo capo dell'accusa sottoposto alla Commissione è pienamente fondato e chiede che di questo parere si dia risultanza nella relazione conclusiva della Commissione».

Sul secondo punto la stessa minoranza, con le seguenti dichiarazioni: «in relazione a questo secondo capo di accusa osserva che la carenza di prove relative alla fondatezza o meno dei fatti contestati è da ascrivere solo in parte ai limitati poteri della Commissione d'indagine, in quanto l'onorevole Lombardo, per la sua qualità di presidente della C. N. A., avrebbe potuto e dovuto esibire i documenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

commerciali ed amministrativi probatori della correttezza della operazione e della avvenuta distribuzione del sego alle categorie interessate; di conseguenza la minoranza dichiara di non essere in grado di pronunciarsi su questo secondo capo di accusa, auspicando che, anche in relazione al grave dissesto per i servizi del Ministero del commercio con l'estero, apparso in occasione degli interrogatori dei testi, l'Assemblea decida di promuovere opportuna inchiesta parlamentare. Chiede che di quanto sopra si dia risultanza nella relazione conclusiva della Commissione ».

La maggioranza ritiene non essere fondata l'accusa.

L'importazione del sego, per determinazione del C. I. R. e su proposta dell'onorevole Lombardo, fu affidata esclusivamente all'« Arar », ma il fatto che il ministro Lombardo vi fece eccezione concedendo licenza anche di rilevante importo, alla C.N.A. non appare censurabile, in quanto, non solo si rispondeva egualmente alla riconosciuta necessità di importare quel prodotto e quindi di coprire il fabbisogno nazionale, ma si concedeva la licenza non a privato operatore e quindi anche al legittimo operatore, ma ad un ente che non aveva fine speculativo.

Appare necessario dire al riguardo una franca parola. In tema di privilegi, di concessioni, di licenze e cioè di facoltà di scelta fra persone, enti e società interessati e richiedenti, la preoccupazione inesorabile che assilla inevitabilmente tutti i preposti a servizi del genere, dal funzionario più modesto fino al funzionario più elevato, per giungere anche alle persone degli uomini politici responsabili, è quella di accusa di favoritismo, quando non si arrivi addirittura a sospettare di disonestà: ciò non può non arrecare fastidi, prevenzioni, complesso di inferiorità e quindi limitazione nella opera di selezione, inevitabile in simili casi.

Il mormorio e le malignazioni degli esclusi e dei non preferiti, la visione di altrui presunti facili e grassi guadagni, la voluttà quasi di trovare in ogni decisione chissà quali riposte non confessabili ragioni, rendono sospettabile, per la grossa pubblica opinione, fin la moglie di Cesare.

Si aggiunga la non accertabile possibilità di errore o di favore in qualche occasione e si vedrà come il sospetto o il dubbio, alimentato da mille parti, diventa inevitabile.

Quando, per ragioni di esigenze deprecabili ma esistenti, è necessario sottrarsi al libero e chiaro criterio della domanda e della offerta e creare organismi, necessaria-

mente faticosi, lenti, pletorici, non si sfugge, a fronte ai vantaggi pur rilevanti, agli inconvenienti lamentati.

Non v'è controllo, oculatezza, evidenza di azione che impedisca il sottile veleno della insinuazione o del sospetto.

Onde l'uomo politico sottrae o riduce questo danno, decidendo di limitare l'autonomia e quindi la possibilità di scelta con la facoltà discrezionalmente affidata al suo legittimo potere ed esclude dalla concorrenza o dal beneficio privati e commercianti e persone che avrebbero pur diritto di averli, e riserva le concessioni a favore di enti pubblici, di diritto pubblico o di interesse pubblico.

È il caso della C. N. A. È risultato che la data della licenza, come della copia fotografica in atti è del 9 febbraio 1951 e che la data dell'inizio della abrogazione delle restrizioni sulle importazioni risale al tempo dell'inizio della guerra in Corea e precisamente al mese di agosto 1950, onde la licenza fu rilasciata nel periodo di liberalizzazione e quando premeva l'approvvigionamento di materie critiche.

Circa il parere consultivo del comitato tecnico per il rilascio della licenza, la maggioranza della Commissione osserva non tanto che il parere del comitato era meramente consultivo e che il comitato era composto esclusivamente di funzionari del ministero stesso, quanto, ed è la questione assorbente, che, nella specie, esso non doveva essere interpellato.

Il comitato tecnico, invero, funzionava perché venisse espresso il parere sulla convenienza o meno di importare o no una determinata merce e sulla quantità della importazione: non aveva alcuna ingerenza nel determinare a chi la licenza dovesse essere concessa. Questa parte di determinazione era affidata, come detto, agli organi amministrativi del Ministero.

Ora, dappoiché, sopravvenuta l'emergenza determinata dalla guerra in Corea, il C. I. R. aveva deliberato l'importazione del sego, era evidente che diveniva del tutto superfluo interpellare il comitato tecnico sull'argomento, dal momento che un eventuale suo parere difforme era superato ed assorbito da una determinazione presa dal massimo organo competente e cioè dal C. I. R.-approvvigionamenti.

Eguale per la zona di provenienza, giacché si tratta di effettuare una importazione ritenuta necessaria.

Per la scelta della C. N. A., va osservato che essa, la C. N. A., come risulta dal verbale del C. I. R., del 6 marzo 1951, era in questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

modo considerata alla pari dell'« Arar » per ciò che riguarda l'approvvigionamento dei grassi ed egualmente e conseguenzialmente non alla pari con privati operatori.

Il concedere alla C. N. A. una licenza, in aggiunta a quella già concessa dall'« Arar » per l'importazione del sego, non significava decampare dalle norme regolatrici in materia, in quanto non si consentiva una indebita speculazione, ma si consentiva anzi la possibilità di un vantaggio per il consumatore, a tutto rischio dell'ente concessionario il quale operava a suo rischio e pericolo.

E di fatto, ove l'operazione, commercialmente, fosse stata sbagliata, le conseguenze economiche sarebbero ricadute sul concessionario C. N. A. e cioè su un ente che perdendo avrebbe perduto di suo, non affondando le mani o facendosi rivalere dalla cassa dello Stato e cioè dei contribuenti.

Mentre era impedita una speculazione con eventuale arricchimento illecito, in quanto dovuto a congiuntura di emergenza, era anche evitato il pericolo che eventuali perdite fossero ricadute sulla collettività, come troppo di sovente avviene per enti di Stato.

Niun dubbio che il presidente della compagnia non avesse alcun interesse diretto, alcun beneficio, alcun vantaggio dai guadagni che la compagnia potesse ricavare, niun dubbio che il presidente della compagnia avesse sempre svolta la sua opera senza compenso o retribuzione alcuna.

Anche a ritenere che si potesse parlare di un interesse indiretto, nel senso di voler potenziare l'efficacia e il prestigio della compagnia con una operazione commercialmente importante ed anche a giungere all'idea di un interesse politico, nel senso di voler far progredire un ente del quale si aveva la presidenza, non si può ritenere in ciò nulla di irregolare o di illecito.

È logico che potendo scegliere, avendo la facoltà di scelta, anzi la necessità di scegliere, non potendo contentare tutti, si scelga la persona o l'ente che, a parte la simpatia o tendenza, dia maggiore garanzia di serietà o di correttezza.

E quale maggiore fiducia che in un ente al quale un uomo politico di elevata posizione concede l'onore e il patrocinio del proprio nome, assumendone la presidenza?

Leggendo lo statuto della C. N. A. si ricava la prova che questa non è ente di speculazione, non concede beneficio di dividendi a vantaggio dei sottoscrittori del capitale, al quale è solo riservato la corresponsione di un interesse contenuto nella misura

legale, che tutto l'utile è riservato al raggiungimento dei fini sociali, che è quello del potenziamento e dello sviluppo dell'artigianato, che il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono formati col concorso e la vigilanza di numerosi rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.

Valgano al riguardo gli articoli 3, il comma 2° dell'articolo 16, l'articolo 12 e l'articolo 15 dello statuto della C. N. A.

Onde l'eccezione con la concessione della licenza alla C. N. A. di materia riservata in precedenza esclusivamente all'« Arar », non appare in modo alcuno censurabile.

E se alla Commissione è parso che più di una vera e propria preventiva autorizzazione concessa, per la deroga, alla C. N. A., si può parlare di una presa di conoscenza, in quanto, in sede di C. I. R., il ministro Lombardo comunicò di aver concesso la licenza alla C. N. A. senza che peraltro fosse stata sollevata obiezione o rilievo alcuno, ciò non altera o modifica i termini del problema come sopra riassunti.

Tanto più quando si ricordi che proprio in quella circostanza l'onorevole Lombardo si oppose alla richiesta del ministro dell'industria di ammettere anche privati operatori onde la direttiva precedente venne riconfermata.

La maggioranza della Commissione giudica quindi non fondata l'accusa sul primo punto dell'episodio C. N. A..

La decisione poi sul secondo punto dell'episodio C. N. A., da parte della maggioranza, non abbisogna di soverchia illustrazione. Non solo non è stata dimostrata la fondatezza del rilievo che la merce non sarebbe stata importata, ma è risultato di contro che la merce, per notevolissima quantità, oltre 900 tonnellate, venne importata e posta sul mercato.

Mentre l'onorevole Nasi, per quanto esplicitamente e ripetutamente richiesto, non ha voluto dare alcuna prova a giustificazione dell'accusa fatta, è accertato che l'importazione di sego dall'area del dollaro fu deliberata dal C. I. R., che, contrariamente alle affermazioni dell'accusa, il sego fu importato in Italia, onde ovviamente infondata l'altra accusa che la licenza fosse stata commerciale.

Se ne ha prova dalla bolletta di sdoganamento in atti e dalla deposizione del teste Caruso, ispettore generale del ministero, il quale ricorda un comunicato dell'agenzia « Astra » col quale la compagnia artigianato offriva in vendita la merce, e cioè il sego.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

E che poi dalle bollette risultassero diverse destinazioni e non solo quella della C. N. A., ciò è chiarito dal fatto che avendo la C. N. A. una sola polizza di sdoganamento si servi di buoni di consegna che vengono chiamati *delivery order*.

Discende da ciò, dunque, la dimostrazione che non vi fu vendita della licenza e passaggio di essa di mano in mano e che la licenza fu utilizzata dalla C. N. A. per quella parte che essa riteneva conveniente, in rapporto alle esigenze del mercato.

La Commissione, a maggioranza, ritiene non fondata anche la seconda parte dell'accusa per l'episodio C. N. A..

La presente relazione, nella sua stesura, è stata approvata unanimemente dalla Commissione d'indagine nella seduta del 13 febbraio 1953.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cifaldi e i suoi collaboratori e do atto alla Commissione delle sue conclusioni.

NASI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione?

NASI. Per una brevissima dichiarazione che non concerne la relazione.

PRESIDENTE. Questa, onorevole Nasi, non è materia di discussione. In via del tutto eccezionale le concedo la parola (*Proteste al centro e a destra*), purché in questa sua dichiarazione non vi sia alcun accenno alla relazione.

NASI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi è consentito di discutere la relazione della Commissione inquirente che la Camera ha testé ascoltato. Mi si permetta, però, che ascriva a mio onore di aver portato alla Camera a all'attenzione della coscienza pubblica (*Commenti al centro e a destra*) una questione che, per sua natura, si allarga dal caso particolare ad un carattere ed a una portata veramente generali. E mi si permetta altresì di rammaricarmi che, in questioni di tale natura, troppo lenti siano i provvedimenti volti a sanare le situazioni segnalate nell'interesse della democrazia e del paese.

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Riscossione della imposta di consumo sulle bevande alcoliche »;

« Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Canada relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief » effettuato a Roma il 30 marzo 1950. (2987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia ed il Canada relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo al « Civilian Relief » effettuato a Roma il 30 marzo 1950.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 22 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

FORESI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho avuto l'onore di scrivere, se non il desiderio di rinnovare l'espressione della mia viva soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo, che viene non soltanto a potenziare i rapporti culturali fra il Canada e il nostro paese, ma anche a scrivere una bella pagina di civiltà e di riconoscenza da parte del nostro popolo e del nostro Governo verso il popolo canadese, che tanta umanità e tanta generosità ha dimostrato verso il popolo italiano.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione e mi complimento con il relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia ed il Canada relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief », effettuato a Roma il 30 marzo 1950.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note suddetto.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere dipendente dalla esecuzione della presente legge, valutato in lire 750.000.000, viene fronteggiato con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952 per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma. (3117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Roma tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, auspicando che la stipulazione di questo accordo contribuisca ad approfondire i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Svezia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi congratulo con il relatore e mi associo alle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia il 17 giugno 1952, per l'estensione alla villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla Sede dell'Istituto di Svezia in Roma con la legge 17 agosto 1941, n. 990.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Chiedo che in luogo del punto 2 dell'ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale », si proceda alle votazioni segrete previste dall'ordine del giorno, per dare la possibilità alla Commissione speciale di riunirsi nel frattempo e deliberare sul restante testo dell'articolo 7 del disegno di legge sulla Corte costituzionale, in seguito alla votazione avvenuta ieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Votazione segreta di disegni di legge e per la elezione di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1953.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato inter-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

governativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 ». (3030).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge n. 2987 e 2417, oggi esaminati.

L'ordine del giorno reca altresì la votazione a scrutinio segreto per la elezione di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1951.

Le votazioni annunziate avranno luogo contemporaneamente.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio per la votazione per schede.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Calosso, Jervolino Angelo Raffaele, Concetti, Cremaschi Carlo, Corbi, Lupis, Ebner, Lenza, Germani, De Caro Raffaele, Matteotti Carlo ed Helfer. Indico le votazioni.

(Seguono le votazioni).

Dichiaro chiusa la votazione di disegni di legge e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Dichiaro pure chiusa la votazione per schede e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 15 aprile 1952 » (*Approvato dal Senato*) (3030):

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	226
Voti contrari	92

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Canada relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al " Civilian Relief " »

effettuato a Roma il 30 marzo 1950 » (*Approvato dal Senato*) (2987):

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	228
Voti contrari	90

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952 per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma » (3117):

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	232
Voti contrari	86

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Barbina — Barontini — Bartole — Bazoli — Bellato — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bernier — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettinotti — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci — Ruzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecchini Lina — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiramello — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Cornia — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cuttitta — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — De Maria — De Martino Alberto — De Mar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

tino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Di Donato — Diecidue — Donati — Donatini — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Faneli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giovannini — Goteili Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria.

Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Leciso — Lenza — Leone Giovanni — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Martuscelli — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Molli — Mondolfo — Montèrasi — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùrdaca.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Pecoraro — Pelosi — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini

Schiratti — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zaccagnini Umberto — Zerbi.

Si è astenuto (per la nomina di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1953):

Costa.

Sono in congedo:

per motivi di famiglia:

Adonnino.

Bettiol Giuseppe — Borsellino — Burato.

Cara.

Lizzadri.

Pastore.

Tosi.

per motivi di salute:

Alessandrini.

Bontade Margherita.

Salvatore.

per ufficio pubblico:

Benvenuti.

Gui.

Leonetti.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1953:

Presenti 318; Votanti 317; Astenuti 1.

Hanno ottenuto voti i deputati:

Turnaturi 189, Ferreri 183, Costa 97, Fietta 13.

Proclamo eletti i deputati:

Turnaturi, Ferreri, Costa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulla costituzione e sul funziona-
mento della Corte costituzionale. (469-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, è stato ieri votato e approvato il primo comma dell'articolo 7 nel testo del Senato. Sono così assorbiti il primo, il secondo e il terzo comma del testo della Commissione, nonché la parte del quarto comma che fa riferimento al secondo comma.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione, dopo il riesame della questione sollevata per la nomina dei professori universitari a giudici della Corte costituzionale, ha deciso di rimettersi all'Assemblea. Va, però, precisato che la Commissione votò all'unanimità, d'accordo col Governo, il testo proposto. Nell'eventualità che la Camera creda di approvare il testo del Senato, per cui i professori vanno fuori ruolo, si deve aggiungere, ad avviso della Commissione, che essi, al cessare della carica, sono restituiti all'insegnamento in soprannumero.

Ritiene poi la Commissione doveroso che resti il penultimo comma, che è di particolare importanza in quanto con esso si stabilisce che i giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso né ricoprire cariche universitarie: rimanendo infatti fermo il testo approvato dal Senato, i professori universitari, pur essendo fuori ruolo, avrebbero la possibilità di coprire la più alte cariche universitarie, il che non pare alla Commissione compatibile con la carica di giudice della Corte costituzionale.

Ritiene, altresì, la Commissione che si debba mantenere il comma con cui si stabilisce che i giudici della Corte costituzionale non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno adottare il criterio fino ad ora seguito: porre cioè in votazione per primo il secondo comma nel testo del Senato, che è così formulato:

«Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale, i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni».

Il corrispondente testo della Commissione dice invece:

« I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni».

Se sarà approvato il secondo comma nel testo del Senato, questo testo della Commissione rimarrà assorbito.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Vorrei richiamare l'attenzione su quanto accennai ieri, cioè che, avendo la Camera nella sua grande maggioranza approvato il testo del Senato a proposito della incompatibilità fra la carica di giudice della Corte costituzionale e ogni specie di ufficio o impiego pubblico o privato, essa ha col voto di ieri voluto affermare la necessità di un distacco totale ed assoluto dei giudici della Corte costituzionale, in vista dell'altezza delle loro funzioni, da ogni altra mansione, da ogni altro esercizio; per cui è logico che tale distacco sia esteso all'insegnamento che, come fu rilevato ieri, lega ad una amministrazione: l'amministrazione della pubblica istruzione.

Quindi, l'approvazione di una norma così precisa, giusta e categorica per quanto riguarda in genere le funzioni, gli uffici o impieghi pubblici o privati, mi sembra comporti l'approvazione anche del secondo comma, ed i nostri gruppi non possono che votare in questo senso: per il collocamento obbligatorio fuori ruolo dei professori universitari.

In fondo, essi conservano, a differenza di altre categorie, la loro posizione ed hanno già una situazione di notevole privilegio, come fu rilevato ieri anche in altri settori; soltanto, però, è giusto che non possano esercitare l'insegnamento.

Mi auguro, pertanto, anche dopo le dichiarazioni del relatore che si rimette alla Camera, che il voto dell'Assemblea confermi anche per il secondo comma il testo votato dal Senato, così che si possa passare all'esame dell'ultima norma sulla quale vi è la richiesta di una modificazione: se la Camera non la riterrà necessaria, la legge sulla Corte costituzionale possa divenire senz'altro definitiva.

Voteremo perciò per il testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo del Senato:

«Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori uni-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

versitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

«Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo».

La Commissione propone di aggiungere:

«All'atto della cessazione dalla carica i professori di ruolo sono riammessi in ruolo in soprannumero».

FIETTA. Non comprendo esattamente il senso dell'espressione «sono riammessi in ruolo in soprannumero».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol chiarire?

TESAURO, *Relatore*. Siccome i professori universitari fuori ruolo perdono il posto di ruolo da essi occupato, mi sembra rispondente a criteri di elementare giustizia stabilire che nel momento in cui essi cessano dalla carica di giudici della Corte costituzionale siano riammessi in soprannumero.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non vi è bisogno di dirlo.

TESAURO, *Relatore*. Siccome esiste un numero limitato di posti in ruolo per i professori nelle singole università, se non si stabilisce in modo tassativo con legge che i professori i quali cessano dalla carica di giudici della Corte costituzionale sono riammessi anche in soprannumero, essi verrebbero a trovarsi nella condizione di non poter essere restituiti nella posizione giuridica precedente alla nomina.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Io penso che l'aggiunta proposta dalla Commissione possa anche considerarsi superflua. Perché, quando si stabilisce che i professori universitari vengono collocati fuori ruolo per quel periodo determinato del loro ufficio, è evidente che tornando alle proprie funzioni ordinarie essi devono essere reimmessi in ruolo. Io credo tuttavia che sia opportuno votare la norma proposta perché nelle università italiane accade questo: che il numero dei posti di ruolo di cui l'università o la singola facoltà dispone è inferiore a quello delle materie di insegnamento, e questi posti di ruolo vengono destinati dalla facoltà ora ad una o all'altra delle materie di insegnamento. Quando il professore viene collocato fuori ruolo, il posto di

ruolo si rende libero e la facoltà lo utilizza o per la stessa o per altra materia; e quando il professore fuori ruolo deve essere reimpresso in ruolo, la facoltà può trovarsi con tutti i posti di ruolo, di cui dispone, occupati. In tal caso, cosa accade? In condizioni analoghe, che si sono presentate e si presentano per varie ragioni nelle nostre università, il ministero provvede assegnando «in soprannumero» questo professore alla facoltà alla quale appartiene.

È opportuno che ciò sia chiarito nel testo del disegno di legge, che altrimenti potrebbe pensarsi che questi professori, una volta restituiti al loro ufficio, debbano aspettare che si renda libero il posto di ruolo per poter essere reimmessi nel ruolo. Quindi, approvo la norma che è stata proposta e voterò a favore.

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Dopo quanto è stato detto dall'onorevole Martino, desidero manifestare una perplessità. Effettivamente, quando noi dovessimo proprio per legge stabilire che il professore quando viene nominato giudice deve lasciare il posto e che gli rimane il diritto di ritornare in carica e di riavere la stessa cattedra con lo stesso insegnamento al momento in cui cessa dalla funzione di giudice, mi pare che con ciò noi perturberemo completamente il piano dell'insegnamento universitario per quella determinata cattedra o facoltà. Ciò in quanto il professore che viene nominato ordinario al posto di quello che lo ha lasciato perché è stato nominato giudice, allorché quest'ultimo ritorna a fare il professore, si troverà nella necessità di non cedere la cattedra; ed allora noi avremo due insegnanti per la stessa cattedra, con un aggravio anche di carattere finanziario.

Non mi sembra ammissibile che si debba perturbare la situazione dal punto di vista della carriera e dal punto di vista finanziario. Per questa mia perplessità io non mi sento di votare l'emendamento così come è stato proposto.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Trovo veramente strana l'insistenza del relatore sulle modificazioni che la Commissione ha portato a questo testo. Credo che i componenti di questa Assemblea possano aderire con tutta tranquillità alla proposta fatta dall'onorevole Saggin di votare il testo del Senato. E ciò per una ragione molto semplice: perché il testo del Senato garantisce i professori universitari in una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

maniera migliore di come non li garantisca la modifica proposta.

Perché? Se questo testo fosse stato letto con attenzione, si sarebbe rilevato che non sorge il ventilato pericolo della perdita del posto di ruolo e della cattedra da parte del professore universitario, sia perché non abbiamo alcuna norma di legge che dispone questa perdita, e sia perché la espressione « fuori ruolo » è riferita a una situazione solo temporanea nella stessa norma in esame. Il testo approvato dal Senato dice difatti: « Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica ». Il che vuol dire che il posto di ruolo non si perde, e che il collocamento fuori ruolo è temporaneo e provvisorio, limitato cioè a questo periodo. Essi conservano cioè automaticamente un posto vacante e a loro disposizione per l'epoca in cui cesseranno dalla carica di giudice; altrimenti questo testo del Senato sarebbe inapplicabile.

Dire invece che essi hanno diritto a rientrare, che riassumono il posto di ruolo, che saranno riassunti in soprannumero, significa creare delle situazioni veramente anormali e delle possibilità di equivoco. E, quanto a stabilire come essi nell'ambito della loro carriera riavranno le loro cattedre e come saranno temporaneamente sostituiti durante la loro vacanza temporanea, lo si potrà anche precisare con altre norme più specificamente attinenti alla loro carriera universitaria.

Ma, onorevoli colleghi, dovremmo ritornare adesso al Senato, dopo il voto così saggio dato ieri dalla Camera, per una questione secondaria? Cioè per stabilire proprio in questa legge se la formula « fuori ruolo » implichi il diritto di rientrare a tempo opportuno, quando abbiamo un testo così chiaro che prevede il collocamento fuori ruolo per il solo periodo in cui restano in carica?

Evidentemente, questa specificazione eclu- de nel modo più categorico che si possano avere perdite definitive di posto, perché perdita di posto non si può mai avere quando il collocamento fuori ruolo è limitato al periodo in cui si riveste la carica di giudice. Pertanto, i professori conservano il diritto al loro posto, e questa è già una situazione di privilegio, fatta loro dal Senato, nei confronti degli impiegati pubblici e privati in generale.

Io credo quindi che, per una ragione politica fondamentale e per una ragione tecnica evidente, nonché per coerenza con il voto di ieri, la Camera, come si è augurato anche l'onorevole Saggin, voterà il testo del Senato.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Io sono tratto a intervenire ancora una volta in questa discussione, contro ogni mia volontà e contro ogni mio entusiasmo, perché ho la sensazione — abituato, come sono, a parlar chiaro — che gli interventi dei professori universitari nella seduta di ieri e i nuovi interventi nella seduta odierna servano a creare o a rafforzare taluni stati d'animo contrari ad una soluzione esatta.

Tuttavia sovrappongo a questa mia sensazione e a questo motivo di opportunità il debito di coscienza.

Vi sono, in questo dibattito, due situazioni diverse: una situazione di sinistra, che pur comprendo e rispetto. Le sinistre hanno interesse politico — per lo meno mostrano di avere interesse politico — a che la legge si perfezioni in quest'aula. Rispetto il loro giuoco e rispetto anche, quindi, gli atteggiamenti assunti da questi colleghi, anche quando sono errati o ingiusti.

L'onorevole Saggin nel suo intervento dimostra, me lo consenta, di non conoscere la legislazione universitaria che, del resto egli non ha il dovere di conoscere, così come io non ho il dovere di conoscere la legislazione in materia industriale o commerciale.

La posizione di « fuori ruolo » oggi esiste soltanto per due situazioni. Il fuori ruolo, oggi, è il professore universitario dai 70 ai 75 anni: cioè, raggiunto il vecchio limite del collocamento a riposo, per cinque anni ancora egli conserva tutte le prerogative e gli attributi del professore, senza l'insegnamento. Per questa particolare categoria non si pone il problema, perché non potrà mai tornare all'insegnamento il professore fuori ruolo che si avvale di questa facoltà. L'altra categoria di fuori ruolo è di coloro che avevano subito, in periodo fascista, ingiuste persecuzioni razziali e politiche, e che oggi sono stati giustamente restituiti alla posizione di fuori ruolo, a cui si è aggiunta la categoria degli ex epurati. L'eminente parlamentare di cui poco fa abbiamo commemorato la morte, Francesco Saverio Nitti, era professore fuori ruolo dell'università di Napoli. Anche per costoro non si pone il problema, trattandosi di una situazione contingente.

Oggi il Senato ha adottato, per questa categoria di giudici della Corte costituzionale, una formula particolare (sono felice di veder entrare, in questo momento, il ministro della pubblica istruzione; non mi dispiacerebbe un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

suo intervento tendente a dare, sul piano tecnico, una spiegazione valevole anche sul piano politico). Anche ora, si pone questa situazione contingente e particolare. Qualcuno si chiede (il che non accade per gli ex epurati ed i perseguitati razziali, come non accade per coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età) quale sarà il destino di questi professori quando saranno cessati dalle funzioni di giudici della Corte costituzionale. Questo loro destino ci deve preoccupare sotto un duplice aspetto. Non è detto che restino in carica per sette o dodici anni: potranno dimettersi, e hanno diritto di conoscere il loro destino.

Ma a noi deve preoccupare anche un altro aspetto, ed è quello sul quale ieri ho cercato di richiamare una parte della Camera (dico così, perché comprendo l'atteggiamento delle sinistre): ci dobbiamo preoccupare, cioè, che da questa categoria dei professori universitari, così come dalle altre categorie, siano prescelti i migliori, quelli che possono dare maggiori garanzie di preparazione, di coscienza, di indipendenza di carattere. Ora, se noi attraverso un trattamento economico che non mi pare sia rispondente all'altezza delle funzioni e della responsabilità che competono ai giudici della Corte costituzionale, se noi attraverso altri limiti ridurremo la lista degli aspiranti, noi correremo il rischio, onorevoli colleghi, di avere degli aspiranti che sono i meno qualificati, i meno eccellenti per questa altissima funzione.

Ciò posto, io mi domando, e si domanda la Commissione: qual è il destino dei giudici della Corte costituzionale — professori universitari — dopo il compimento naturale, fisiologico, anche abbreviato per dimissioni, delle loro funzioni? Torneranno ad insegnare nella loro università? Il collega Saggin non vuole che sia detto esplicitamente, mentre il collega Martino, pur riconoscendolo superfluo, vuole che sia detto. Ora, faccio osservare che la categoria del professore fuori ruolo non è una categoria a carattere generale, perché è riferita a particolari situazioni contingenti. Noi domandiamo: quale sarà il destino di questo professore? Tornerà ad insegnare nella sua stessa università, nella stessa sede; nella stessa cattedra? Che cosa può accadere? Probabilmente, seguendo il principio che la maggioranza della Camera ha votato e che io pur non accogliendo rispetto, può capitare che al posto del professore universitario eletto giudice della Corte costituzionale sia stato nel frattempo nominato altro professore. Vuol dire che il professore che ha fatto parte della

Corte costituzionale, una volta che avrà compiuto le sue funzioni di giudice della Corte costituzionale, sarà restituito nel ruolo e avremo così due ordinari della stessa materia. Questo è già accaduto a Roma. Infatti, presso l'università di Roma vi è un duplicato di professori, ad esempio, per la cattedra di diritto penale ed anche per altri insegnamenti, e questo è avvenuto per la riammissione nei ruoli degli ex professori epurati titolari di cattedra, che sono tornati nella pienezza delle loro funzioni.

Ma, se questo non diciamo, allora noi perturberemo la vita universitaria, e avremo dei professori che, a parte la suggestione di un'altissima funzione, avranno sacrificato l'insegnamento universitario, che è un sacrificio che solo chi insegna può comprendere nella sua nobiltà (*Interruzione del deputato Carpano Maglioli*) ... Non si meravigli; ciascuno ha la passione del proprio mestiere! Rispetti per lo meno questa passione! Le dirò che, il giorno in cui dovessi scegliere tra la vita parlamentare e l'insegnamento, non esiterei a ritornare alla mia cattedra! (*Interruzione del deputato Martuscelli*). Ma le pare, onorevole Martuscelli, che si possa dissentire su questo? Ella non può conoscere questa passione per l'insegnamento, perché non è professore universitario! Ella è un eminente avvocato ma non può conoscere il nostro stato d'animo. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). È uno stato d'animo che io posso testimoniare nella stessa indipendenza della mia posizione, perché ieri ho dichiarato che aspirazioni del genere io non nutro e mi auguro di non nutrire in avvenire.

Ora, onorevoli colleghi, concludendo, se il professore universitario che rinuncia all'insegnamento per dare il suo contributo all'alta funzione della Corte costituzionale sarà il fuori ruolo sospeso nel limbo dei professori italiani senza assicurargli il ritorno al suo insegnamento, alla sua cattedra, voi avrete risolto il problema negativamente.

Allora, come si pone il problema in sintesi? Vi è una posizione, quella delle sinistre, che dice: noi riteniamo che sia superfluo fare una simile indicazione, perché la dizione è già chiara. Vi è un'altra posizione, quella dell'onorevole Saggin, che dice: noi non vogliamo che si dica esplicitamente. Vi è poi una terza posizione, quella mia e della Commissione, che dice: noi riteniamo che debba essere detto perché non è affatto superfluo il dirlo.

Ho creduto di ubbidire ad un mio dovere portando il mio contributo modesto in questa discussione. Se ancora una volta, come io temo, e come ieri è accaduto, si dovessero ritenere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

queste posizioni ispirate a posizioni preconette, mi asterrò dall'intervenire ulteriormente nella discussione di questa legge.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Anche per non allungare la discussione non entrerò nel merito della questione. Desidero riferirmi soltanto a quello che ha detto l'onorevole collega Martino, il quale, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione, ha detto trattarsi di una modificazione quasi superflua. Per rafforzare questo suo apprezzamento, io credo che si debba tener conto anche dell'età che presumibilmente avranno i componenti la Corte. La Camera sa che a settant'anni il professore di università va messo fuori ruolo. Ora, io non escludo che possano essere nominati membri della Corte delle garanzie costituzionali dei professori molti giovani; ma non credo che questi professori saranno così giovani che dopo 12 anni possano trovarsi molto lontani dal limite toccando il quale sarebbero posti fuori ruolo.

LEONE, *Presidente della Commissione*. E se qualcuno si dimette?

TARGETTI. Non sono ipotesi, queste, che possono influire sulla questione.

Data l'importanza molto limitata che all'emendamento attribuiscono anche quelli che gli sono favorevoli, io proporrei di accantonarlo per le seguenti considerazioni.

Se il disegno di legge dovesse tornare al Senato per altre modifiche, la Camera potrebbe avere argomenti maggiori a favore dell'approvazione dell'emendamento; se invece il disegno di legge dovesse tornare al Senato unicamente per questa modificazione, io credo che essa non troverebbe il favore della maggioranza. (*Commenti al centro*).

A questo proposito, una sola aggiunta mi sia consentito di fare. L'onorevole Leone ha attribuito l'atteggiamento di questa parte della Camera — atteggiamento contrario a qualsiasi modificazione — ad una ragione politica: noi vorremmo che la legge non tornasse al Senato per rendere possibile che la costituzione della Corte delle garanzie costituzionali avvenga prima della fine della legislatura, sicché sia questa Camera ad eleggere col Senato i cinque giudici designati dal Parlamento.

Onorevoli colleghi, se ci attribuite questo pensiero, ci ritenete molto ingenui.

Facciamo l'ipotesi che il disegno di legge non torni al Senato. Dov'è la possibilità materiale che prima della fine della legislatura

si costituisca la Corte delle garanzie costituzionali? La Camera sa che, per disposizione della Costituzione, le nomine devono essere fatte in quest'ordine: prima quelle di competenza delle magistrature superiori e dopo quelle di competenza del Parlamento. Quindi, Camera e Senato non possono essere convocate per questa nomina se non quando le magistrature superiori, giudiziarie ed amministrative, abbiano proceduto alla nomina dei membri di loro competenza.

Non solo, ma per l'applicazione della legge occorre anche la legge Leone. Ma questa è ancora di fronte al Senato.

Onorevoli colleghi, io non voglio oggi allargare la discussione, ma lasciatemi dire che si è fatto troppo tardi — ed è superfluo ripetere per volontà e per colpa di chi (nostra, certamente no!) — si è fatto troppo tardi perché vi sia la possibilità che la Corte delle garanzie costituzionali sia nominata da questa legislatura.

E non si tratta di un ritardo senza significato, né senza conseguenze. Si sa che, per quanto riguarda la nomina dei membri della Corte delle garanzie costituzionali di competenza dei due rami del Parlamento, dopo lunga, animata discussione, nella quale noi invano sostenemmo il diritto della minoranza ad avere una sua rappresentanza, si venne alla decisione che la nomina di essi fosse valida quando si raggiungesse, a primo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti due rami del Parlamento, o quando, negli scrutini successivi, si fosse raggiunta la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Quando questa disposizione fu approvata, la legge elettorale era quella che aveva portato alla formazione di questa Camera. Ma oggi, invece, voi avete approvato qui e state facendo tutto il possibile perché sia approvata anche dal Senato, una legge per la quale i tre quinti stanno nelle mani della maggioranza, anche se il corpo elettorale avrà a questa negato i suffragi che ne legittimerebbero una tale efficienza.

Dove se ne andranno a finire gli scopi, la difesa, sia pure molto ridotta, dei diritti della minoranza, che avevano ispirato la norma dei tre quinti? Questa norma noi abbiamo votato quando eravamo convinti che essa avesse un significato, una portata che la nuova legge non modificherebbe ma annullerebbe. Se così non si offende la Costituzione, si manca, però, di lealtà politica.

Non crediate, quindi, che noi si sia così ingenui da non comprendere e non apprezzare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

debitamente questa situazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Credo che il miglior modo di chiarire la questione possa esser dato da un esempio pratico. In questo caso, purtroppo, l'esempio vivente è dato dalla mia persona.

Durante il periodo fascista, fui privato della mia cattedra. Caduto il fascismo, vennero le leggi provvidenziali del 1946 e del 1947 e potetti far ritorno alla cattedra, ma non precisamente alla mia, perché questa era già occupata da altro professore ordinario, che non poteva essere rimosso. In quell'occasione il Ministero, emanò un provvedimento, in base al quale venivano considerati in soprannumero i professori reintegrati che trovavano occupata la loro cattedra: in soprannumero, ma nello stesso insegnamento e nella stessa sede da cui erano stati allontanati. Poco male, perché la duplicità d'insegnamento che ne risultava costituiva un vantaggio e per gli studenti e per le ricerche scientifiche. Fu un provvedimento giusto e preciso che il Governo adottò nei riguardi di quei professori che ingiustamente erano stati privati della loro cattedra.

Ora mi domando perché per i giudici costituzionali non debba essere possibile ciò che è stato possibile per il caso dei professori universitari allontanati dalle cattedre e poi reintegrati. Avendo ieri votato per l'incompatibilità fra il contemporaneo esercizio dell'insegnamento e della funzione di giudice della Corte costituzionale, non mi si può accusare di sostenere il cumulo delle cariche.

Trovo, però, giusto che il professore chiamato per un determinato periodo di tempo all'alta funzione di giudice costituzionale non perda il diritto di ritornare alla sua sede e di riprendere il suo insegnamento nell'atto in cui la sua funzione di giudice è cessata. Il collocamento invece fuori ruolo rappresenterebbe una grave menomazione: il professore fuori ruolo non ha neanche il diritto di insegnare!

Mi pare quindi giusto ed opportuno che nella legge sia chiarito che il professore non ritorna come un fuori ruolo, ma come un soprannumero con tutti i diritti del professore ordinario. La legge deve essere chiara e non dobbiamo cedere alla preoccupazione di un eventuale ritardo nella sua approvazione e nella conseguente entrata in vigore. Del resto, praticamente non vi è questo pericolo, per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Targetti. Ormai non possiamo più farci illusioni: nella legislatura che va a finire non potremo

avere l'entrata in vigore della Corte costituzionale. Ne manca materialmente il tempo.

E allora perché preoccuparsi del ritardo di qualche settimana e rinunciare ad un emendamento tanto opportuno? Se rinunciamo a questa correzione — come bene ha detto l'onorevole Leone — rischiamo di privare la Corte dei migliori elementi universitari. Nessun professore universitario accetterà di lasciare la cattedra per assumere una funzione transitoria, per quanto alta, se non avrà la sicurezza di poterla rioccupare.

Per queste ragioni, spero che la Camera vorrà accogliere l'emendamento, giusto ed opportuno.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Io mi domando se siamo qui a disciplinare l'elezione dei giudici della Corte costituzionale o a dettare norme per il miglior governo delle cattedre universitarie. Perché mi pare che la discussione si sia completamente spostata verso un campo che non è quello del disegno di legge. (*Interruzione del deputato Leone*). Io vorrei osservare all'onorevole Leone che si usa un'espressione strana quando si parla di «giuoco della sinistra». Non è un giuoco. Noi abbiamo di fronte una superiore esigenza: quella cioè di ottenere che questa benedetta legge si tramuti in realtà. Si capisce che subordiniamo a questa superiore esigenza altre considerazioni che senz'altro si possono dire secondarie.

La questione che qui si è sollevata in realtà non esiste, sia per la considerazione pratica cui ha fatto ricorso poco fa il collega Targetti, cioè quella che riguarda l'età dei giudici, sia perché le parole del professore onorevole Martino mi convincono che in realtà la norma del Senato non toglie affatto al professore universitario che diventa giudice quelle garanzie che si vorrebbero salvaguardare con l'emendamento proposto dalla Commissione: il progetto parla, infatti, di una posizione fuori ruolo che è precisamente limitata al tempo in cui il professore presta servizio come giudice. Ma io penso anche ad una armonia legislativa che vorrei fosse rispettata.

Le fonti da cui si traggono i giudici della Corte costituzionale sono tre: l'avvocatura, la magistratura, l'insegnamento. Noi non ci preoccupiamo, per esempio, dell'avvocato che abbandona il suo esercizio professionale per dodici anni, con la sicurezza matematica di non trovare più al ritorno nulla di questo suo esercizio professionale. Sarebbe strano che in questa legge si stabilisse a favore di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

questo avvocato una indennità annua, poniamo di 5 milioni, per ripagarlo di quanto ha dato svestendo la toga e assumendo la carica di giudice della Corte costituzionale. Non solo, ma quale non è la disparità che verrebbe a crearsi nei riguardi dei magistrati? Perché nessuno qui per esempio ha proposto che, come appare giusto che il professore ritorni alla sua cattedra cessando dalla funzione di giudice della Corte costituzionale, altrettanto giustamente il magistrato ritorni al suo posto quando smette di essere giudice della Corte medesima. Ma poiché è pensabile che non sia nominato giudice costituzionale un magistrato che abbia molti compagni del suo stesso grado, ma è verosimile che si ricorra ad un alto grado, come si farà a ridare il suo posto ad un presidente di Cassazione o di corte d'appello dopo che egli per dodici anni è rimasto lontano da quell'ufficio per aver ricoperto la carica di giudice costituzionale? E perché, allora, voi volete usare un trattamento di tale privilegio al professore universitario?

MARTINO GAETANO. La questione non è questa.

GULLO. Io non vedo perché debbano essere usati trattamenti diversi tra l'una e l'altra categoria. Per la verità l'onorevole Martino ha detto giustamente di non avere preoccupazioni circa il ritorno all'insegnamento del professore universitario, ma di riferirsi soltanto alla cattedra che egli aveva occupato prima della nomina all'alta carica.

MARTINO GAETANO. Non è esatto.

GULLO. Comunque, da tutte le parti della Camera io ho sentito condividere l'idea che la formulazione « viene posto fuori ruolo per il tempo in cui presta servizio come giudice costituzionale » significa che, non appena cessato da tale servizio, l'interessato potrà ritornare all'insegnamento. Tutti gli esempi addotti in proposito portano a questa conclusione.

E del resto, onorevoli colleghi, che necessità c'è di definire proprio in questa legge la posizione dei professori universitari nominati giudici costituzionali? Io penso che valga la pena di mantenere la formulazione usata dal Senato, salvo chiarirla meglio in un'eventuale altra legge che potrà essere discussa nei dodici anni di carica della prima Corte costituzionale.

In tal modo questa legge potrà subito entrare in funzione senza ritornare al Senato, col pericolo che l'altro ramo del Parlamento, sulla scia delle nostre modificazioni, ritocchi nuovamente la legge causando un ulteriore

ritardo e un prolungamento della indecorosa commedia a cui abbiamo sottoposto un disegno di legge così vitale per il nostro ordinamento costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha proposto di accantonare questo punto della legge, subordinandolo alla sorte di altri eventuali successivi emendamenti. Analoga richiesta mi aveva fatto ieri stesso il collega Moro a proposito di un altro punto. Alla richiesta dell'onorevole Moro io non aderii, perché si trattava di un principio di notevole peso, precisamente della posizione degli impiegati pubblici. Qui invece si tratta di un emendamento che rappresenta più un chiarimento che una modificazione, o anche una integrazione. Se non vi fossero difficoltà, io accoglierei la proposta dell'onorevole Targetti e accantonerei la questione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel caso che si seguisse questo sistema, sarebbe forse più opportuno, per non trovarsi nella stessa situazione a proposito di altri articoli, che noi discutessimo prima l'articolo 48, perché il problema più grave è quello dell'articolo 48. Le questioni più importanti sono quelle relative agli articoli 4, 7 e 48.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Io mi permetterei, invece, di non essere d'accordo, perché evidentemente l'accantonamento non deve essere fatto in blocco, ma caso per caso. Ieri risposi di no perché la questione di cui si trattava, quella della differenza tra il testo del Senato e il testo della Commissione, aveva un valore sostanziale a sé stante. L'emendamento della Commissione al terzo comma dell'articolo 7, per riconoscimento che mi pare concordere, avrebbe soltanto un significato prudenziale, per confermare una conseguenza giuridica che è già implicita nel terzo comma del testo del Senato.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, mi permetto di osservare che la questione di maggior rilievo è quella che riflette l'articolo 48.

PRESIDENTE. Non lo discuto, ma dico che prima dell'articolo 48 ci sono molti emendamenti. Ora, io non mi sento di decidere aprioristicamente che, in blocco, essi abbiano minor peso dell'articolo 48. Quindi, se la Camera non si oppone, vedremo volta per volta se sia il caso di accantonare quelli che,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

non investendo questioni di sostanza ed a sé stanti, possono essere accantonati.

TESAURO, *Relatore*. Ci rimettiamo alla sua decisione, signor Presidente.

GULLO. Credo che sia meglio votare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli Targetti, ella mantiene la sua proposta di accantonamento?

TARGETTI. La ritiro, signor Presidente.

SAGGIN. La faccio mia.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione il terzo comma del testo del Senato:

« Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui saranno in carica e fino a quando non raggiungeranno i limiti di età per essere collocati a riposo ».

(È approvato).

La Commissione insiste sugli altri due commi del suo testo?

TESAURO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se la proposta di accantonamento sarà approvata, essa si estenderà anche a questi altri emendamenti aggiuntivi della Commissione al testo del Senato.

Pongo in votazione la proposta, originariamente dell'onorevole Targetti e successivamente fatta propria dall'onorevole Saggin, per l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi proposti dalla Commissione all'articolo 7 a. dopo che sarà stato discusso l'articolo 48.

(È approvata).

Gli emendamenti all'articolo 7 sono pertanto accantonati.

Proseguiamo l'esame dei successivi articoli modificati dal Senato.

L'articolo 8 è identico nei testi della Camera e del Senato.

L'articolo 9 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia ».

Il Senato ha approvato il seguente testo, accettato dalla Commissione:

« Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 10 è identico nei testi della Camera e del Senato.

L'articolo 11 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei propri membri e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19 e seguenti ».

Il Senato ha approvato il seguente testo, accettato dalla Commissione:

« Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione ».

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio od a riposo.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari ».

Il Senato ha lasciato inalterato il terzo comma e ha modificato come segue i primi due:

« I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita un'indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione ».

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

zionario di Stato o di altro Ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte».

La Commissione ha accettato il testo del Senato di questi due commi. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

L'articolo 13 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi ».

Il Senato ha approvato il seguente testo, accettato dalla Commissione:

« La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 14, 15 e 16 sono identici nei testi della Camera e del Senato. Nel primo comma dell'articolo 17 il Senato, ove si dice che il cancelliere « assiste alle sedute pubbliche », ha soppresso l'aggettivo « pubbliche ».

Pongo in votazione questa modificazione, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Gli articoli 18 e 19 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

L'articolo 20 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio.

Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ».

Il Senato ha lasciato immutato il primo comma, ma ha modificato come segue il secondo e il terzo:

« Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ».

La Commissione propone il ritorno al testo approvato dalla Camera. La Commissione insiste in questa proposta?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo e il terzo comma nel testo del Senato.

(Sono approvati).

Gli articoli 21 e 22 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

Nell'articolo 23 il primo, il secondo e il quarto comma sono identici nei testi della Camera e del Senato. Per il terzo comma il testo approvato dalla Camera era il seguente:

« La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo ».

Il Senato ha approvato il seguente testo:

« La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata di ufficio dell'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni ai cui al comma precedente ».

La Commissione accetta questo testo tranne che per le parole « sollevata di ufficio dell'autorità giurisdizionale », alle quali propone di sostituire « sollevata, d'ufficio, dall'autorità giurisdizionale », secondo la dizione che era stata approvata dalla Camera e che il Senato aveva inteso correggere.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Non è una correzione, è uno sbaglio. Ella, onorevole Presidente, che è un signore della lingua, può dirmi se chi deve sollevare la questione di legittimità costituzionale è la autorità giurisdizionale o qualche altra cosa.

PRESIDENTE. Il testo della Camera dice: « La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale », il Senato, toglie le virgole e dice: « può essere sollevata di ufficio dell'autorità giurisdizionale ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ma chi è che la solleva? L'autorità, e quindi è sollevata « dall'autorità ». « Di ufficio » è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

una qualificazione del modo di sollevarla. Dico questo tanto per rompere la monotonia della pur necessaria lettura dei testi.

PRESIDENTE. È esatto, ma volevo farle notare che vi è da parte del Senato una certa preoccupazione stilistica che si è padroni di non condividere, ma che comunque andrà esaminata in sede di coordinamento. Non si può sottoporre a votazione una siffatta questione, che non ha alcuna rilevanza normativa.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Con questa riserva di coordinamento, pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 24 e 25 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

Nell'articolo 26 il primo e il terzo comma sono identici nei testi della Camera e del Senato. Per il secondo comma la Camera aveva approvato il seguente testo:

« Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio ».

Il testo approvato dal Senato è il seguente:

« Qualora non si costituisca alcuna parte la Corte può decidere in camera di consiglio ».

La Commissione propone di ritornare al testo approvato dalla Camera.

TESAURO, *Relatore*. Questo articolo si potrebbe accantonare, perché forma oggetto di modifiche che potrebbero essere opportune.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il giudice ordinario, per il solo fatto dell'inoltro del ricorso alla Corte costituzionale, ha già deliberato che non vi è manifesta infondatezza. Ammettere una seconda deliberazione, su questo punto, da parte della Corte, in camera di consiglio, urta contro il sistema della deliberazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria.

TESAURO, *Relatore*. Prego volere accantonare la modifica in questione. Mi riservo di prospettare le ragioni per le quali, in base ai principi più elementari del nostro ordinamento giurisdizionale, il giudice che deve pronunciarsi su una determinata istanza è anche il giudice competente a dichiararne la manifesta infondatezza in via preliminare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la proposta di rinvio è preliminare a quella di merito e non la compromette.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di accantonare la modifica al secondo comma dell'articolo 26.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 27. La Camera approvò il seguente testo:

« La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata ».

Il Senato ha mutato, con una variante di carattere formale, nell'ultima riga, la parola « della » in « dalla ». La Commissione non accetta questa modificazione e propone di ripristinare « della ». Evidentemente, non si può fare una votazione su un siffatto dettaglio di carattere linguistico. Rimandiamo la decisione a coordinamento.

L'articolo 28 è identico nei testi della Camera e del Senato.

La formulazione dell'articolo 29 dipende dalla sorte che avrà l'articolo 26.

Gli articoli 30, 31 e 32 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

Passiamo al primo comma dell'articolo 33. Il testo della Camera è il seguente:

« La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza ».

Il testo del Senato è il seguente:

« La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza ».

Pongo in votazione il testo del Senato.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 33, gli articoli 34 e 35 e il primo comma del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

l'articolo 36 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

Al secondo comma dell'articolo 36 il Senato ha fatto una correzione puramente formale. Il testo della Camera è il seguente:

« Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi vale analogamente per la provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della Regione ».

Il Senato, nella seconda riga, ha sostituito « ed ai » con « ed i ». Io preferisco il testo della Camera; comunque è questione di coordinamento.

L'articolo 37 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Il conflitto è sollevato con istanza motivata da uno degli organi predetti, tra i quali sia sorto. La richiesta di risoluzione di conflitto può essere fatta da altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiarerà ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione ».

Il Senato ha soppresso il secondo comma; ha lasciato immutati il terzo, il quarto e il quinto; ha modificato il primo e l'ultimo comma.

Al primo comma del testo della Camera il Senato ha sostituito i seguenti due commi:

« La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri, con istanza motivata.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione ».

Il testo dell'ultimo comma del Senato è il seguente:

« Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ».

La Commissione propone, per il primo comma del testo del Senato, di ripristinare il testo della Camera; accetta il secondo comma del testo Senato e la soppressione del secondo comma del testo della Camera; propone, per l'ultimo comma, di tornare al testo della Camera salvo che per le parole finali « abilitati al patrocinio in Cassazione », per le quali accetta la dizione del Senato: « abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ».

Onorevole relatore, spieghi brevemente le ragioni per cui la Commissione propone di ritornare, per il primo comma, al testo della Camera.

TESAURO, *Relatore*. Il testo della Camera fu oggetto di una approfondita elaborazione, alla quale concorsero tutti i competenti della Commissione e, tra gli altri, l'onorevole Calamandrei. Si fu indotti alla formulazione non accolta dal Senato dall'intento di proporre un testo che non offriva il fianco a controversie su questioni fondamentali di grande rilievo. Va, in particolare, osservato che nel testo del Senato, anziché parlare di « organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono », si parla di « organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri ». La dizione è quanto mai equivoca. Non esistono organi costituzionali i quali siano sottoposti ad altri organi.

Un organo dello Stato, per ciò stesso che è costituzionale, è autonomo e indipendente e, quindi, non è sottoposto ad un altro organo. Possono aversi, invece, organi costituzionali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e organi che non hanno questa competenza. Se non fosse per altro, già per questo rilievo il testo del Senato non potrebbe assolutamente trovare accoglimento. A ciò si aggiunga che la formulazione adottata dall'altro ramo del Parlamento è destinata a far sorgere molte questioni relative al conflitto tra poteri.

Va, infine, rilevato che il testo del Senato prevede un'istanza motivata, che non si sa bene quale organo sarebbe competente a presentare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Per questi motivi ho ragione di ritenere che la Camera vorrà attenersi al testo che già ebbe ad approvare alla quasi unanimità (in Commissione addirittura all'unanimità).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro ad esprimere il parere del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso negare che le ragioni addotte dall'onorevole relatore sono di particolare rilievo. Indubbiamente il testo del Senato lascia alcune perplessità, mentre quello della Camera è più chiaro ed univoco.

Per questo, ritengo opportuno aderire alla tesi della Commissione.

PRESIDENTE. Porrò in votazione il primo comma nel testo della Commissione (ossia della Camera), con l'intesa che, in caso di reiezione, si intenderà accolto il testo del Senato.

MARTUSCELLI. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Coloro che rispondono « sì », votano per il testo del primo comma della Commissione; coloro che rispondono « no », votano per l'adozione del testo del Senato.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Noi voteremo per il testo del Senato. Non mi pare che il testo della Commissione innovi profondamente. In realtà il testo della Commissione e il testo del Senato, dicono entrambi, secondo me, la stessa cosa. Perché, nel momento in cui il Senato dice: « La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri... » vuol dire semplicemente, secondo il mio avviso, quello che in realtà dice la Commissione, e cioè: non sono sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri, nel senso che hanno essi la parola definitiva. Infatti, la Commissione parla di organi « competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono... ecc. ».

In realtà, ripeto, si parla di organi che non sono sottoposti ad altri organi, ossia si usa una formula diversa formalmente, ma sostanzialmente la stessa, perché il Senato parla appunto di organi che sono autorizzati a decidere definitivamente, e che quindi

non hanno su di sé altri organi che abbiano questo potere.

Quello che la Commissione dice, secondo me, non è che formalmente diverso dal testo del Senato. Poiché, ripeto, noi siamo qui ad insistere perché il disegno di legge sia approvato nel testo del Senato appunto perché soltanto in questo modo potremo averne l'immediata emanazione, noi dichiariamo di votare il testo del Senato.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Nel dichiarare che voterò a favore del testo del Senato, mi permetto di far rilevare alla Camera che l'onorevole Moro, all'inizio della discussione di questo disegno di legge, e parlando a nome del gruppo democristiano, dichiarò che dopo l'esame ponderato delle modificazioni apportate dal Senato al precedente testo della Camera già approvato ed allo scopo che il disegno di legge potesse più rapidamente essere approvato in via definitiva, egli riduceva l'adesione del suo gruppo alle modificazioni proposte dalla Commissione (e quindi respingeva il testo del Senato) su due soli punti: se non sbaglio, l'articolo 7 e l'articolo 48. Questa è la ragione per la quale l'articolo 7 è stato in parte votato e in parte accantonato per essere riesaminato insieme coll'articolo 48.

Ora vedo, con mia grande sorpresa, che la Commissione (la quale si è anche sottratta ad una mia domanda perché precisasse il suo atteggiamento è che comunque non aveva messo in rilievo prima nessun altro punto del proprio testo su cui fosse opportuno insistere), dopo che si è messo in discussione l'articolo 7 e in ispecie la famosa questione del collocamento dei professori fuori ruolo, fa una specie di *revirement*, ritorna cioè su se stessa.

Noi veniamo con ciò a trovarci di fronte alla possibilità che la legge venga rinviata al Senato per una modifica ad un'altra norma, quella dell'articolo 37, ritenuta così irrilevante che l'onorevole Moro, con la sua autorità, la dichiarò implicitamente accettabile. Io vorrei semplicemente, perché si assumano le responsabilità in quest'aula, che l'onorevole Moro facesse come noi la sua dichiarazione di voto e dichiarasse se egli mantiene o meno quello che ha detto e cioè che il gruppo democristiano vota contro il testo della Commissione e per il testo del Senato.

RUSSO. Chiedo di parlare per una proposta di aggiornamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

RUSSO. Effettivamente, ritengo che il testo proposto dalla Commissione meriti di essere approvato; confesso, però, che, se fosse questa la sola modifica da apportare al testo del Senato, non mi pare sia tale da giustificare il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Vorrei, quindi, proporre che, analogamente a quanto si è fatto per precedenti emendamenti, fosse accantonato anche questo e si esaminasse l'articolo 48. Nell'ipotesi che dovesse essere modificato quest'ultimo, io voterei a favore della modificazione proposta dalla Commissione; qualora, invece, il testo dell'articolo 48 non dovesse essere modificato, voterei contro la modificazione.

PRESIDENTE. Non avrei difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole Russo, al quale, per altro, faccio osservare che anche il numero delle modificazioni apportate dalla Camera al testo del Senato potrebbe influire sulla più o meno rapida approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ho già forzato precedentemente il regolamento, e non ho nulla in contrario, pertanto, a porre in votazione la proposta Russo.

GULLO. Signor Presidente, siamo in sede di votazione sul merito. La proposta Russo è tardiva. Facciamo forse delle novelle persiane?

PRESIDENTE. La prima l'ha scritta lei.

GULLO. Io ho fatto una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È triste destino, questo, di dover sempre richiamare il regolamento: le dichiarazioni di voto si fanno immediatamente prima che s'inizino le operazioni di voto; quindi non siamo in votazione.

GULLO. Il regolamento — « chi era costui? » — mi richiama proprio il ricordo della frase manzoniana...

PRESIDENTE. L'articolo 83 del regolamento dice che, chiusa la discussione, « è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto ».

È evidente che le dichiarazioni di voto devono essere fatte prima che si entri nella vera e propria fase di votazione. E pertanto non si può affermare che, mentre hanno corso le dichiarazioni di voto, si sia in votazione.

Ora, è effettivamente esatto, come ho già detto, che io sono andato un po' al di là del regolamento concedendo — pur essendo già entrati nella fase della votazione, perché già avevo indicato come si votasse — la facoltà di parlare per dichiarazione di voto; ma se io ho concesso che si parlasse per

dichiarazione di voto, data l'importanza dell'argomento, forzando un po' il regolamento, quando si stava per procedere alla votazione, non vi è nessuna ragione perché io non debba prendere in considerazione una proposta, che è fatta nella stessa fase.

Se sono state scritte delle novelle persiane, le prime sono state scritte dagli onorevoli Gullo e Martuscelli, col mio consenso; e di questo consenso assumo la responsabilità.

GULLO. Mi consenta di rispondere e di ricordare, signor Presidente, che — non so se alla stregua, o non, del regolamento — questa Assemblea, sotto la sua presidenza, ha disposto, pochi giorni or sono, che, votandosi per scrutinio segreto, non sono consentite dichiarazioni di voto. Se vogliamo mantenere una linea logica, io debbo prima sapere con che sistema si vota, e poiché io ho saputo soltanto allora che si doveva votare per appello nominale, soltanto allora io ho acquisito il diritto di fare la mia dichiarazione di voto, e difatti io ho chiesto a lei di consentire che io la facessi. Quindi, ella non può dire che io abbia agito fuori del regolamento, a meno che ella non voglia dare alcun peso a quella risoluzione della Camera, che fu adottata, proprio sotto la sua Presidenza, pochi giorni or sono.

PRESIDENTE. Ella è molto sottile, ma non tanto da far dimenticare la successione dei fatti. Ella non ha chiesto la parola subito dopo...

GULLO. L'ho chiesta immediatamente!

PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Gullo, ma io ho avuto il tempo di dire in che modo si dovesse votare: soltanto dopo ella ha chiesto di parlare. Se vuole, possiamo sospendere la seduta per cinque minuti per avere la possibilità di consultare il resoconto stenografico, perché a me non piace che, anche in buona fede, si riferisca in modo inesatto come si è svolta la procedura.

GULLO. Io sento di poter dire a lei, signor Presidente, che il regolamento lo si applica sempre, o non lo si applica mai. (*Commenti al centro e a destra*).

BERTOLA. Questa è mancanza di rispetto!

PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole Gullo, si può dire quel che ella afferma quando non si è approfittato di una interpretazione generosa del regolamento: se ella cioè non avesse fatto la sua dichiarazione di voto. Ma poiché ella l'ha fatta, approfittando di una larga interpretazione del regolamento, non può impedire che la stessa interpretazione sia applicata nei confronti di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

un'altra proposta. Questa è la verità. Ciò nonostante, io chiedo venia alla Camera; in queste cose si deve essere estremamente precisi. Confronterò il resoconto stenografico; però, se da esso risulterà esatta la mia versione, l'onorevole Gullo avrà la lealtà di riconoscere che si è sbagliato.

GULLO. Signor Presidente, io non so a che cosa ella voglia arrivare. Io ho chiesto di parlare allorché ho saputo quale era il sistema di votazione che si sarebbe seguito. Prima non potevo farlo perché, sotto la sua presidenza, forse non alla stregua del regolamento, pochi giorni fa si è votato che, in sede di scrutinio segreto, non si possono fare dichiarazioni di voto. Io ho quindi il diritto di sapere in precedenza con quale sistema si intenda votare. Quando ho saputo che si votava per appello nominale, perché la proposta dell'onorevole Martuscelli era appoggiata dal numero di deputati richiesto dal regolamento, allora ho chiesto di parlare.

Non stiamo a formalizzarci; può darsi che dopo la proposta dell'onorevole Martuscelli, e dopo aver accertato la esistenza del numero richiesto dal regolamento, ella abbia detto anche qualche altra parola. Ma io non sentivo di poterla interrompere, per il gusto di stare proprio alla lettera del regolamento, in una maniera così sottile. D'altra parte, ella non ha chiesto in quel momento se qualcuno voleva fare dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Non ho alcun obbligo di farlo.

Io ho avuto la consapevolezza di passare oltre la lettera rigorosa del regolamento, e, ripeto, l'ho fatto coscientemente, perché la questione sollevata è di notevole importanza e mi pareva che valesse la pena che qualcuno esprimesse il suo pensiero. Ma se ho aperto questo varco nel regolamento per consentire l'espressione di un pensiero, non posso trattare diversamente una proposta che venga da un'altra parte della Camera.

GULLO. Ma in tal modo si inserisce una votazione in un'altra già indetta.

PRESIDENTE. Non inserisco una votazione. Con una dichiarazione di voto si sarebbe anche potuto fare una proposta del genere di quella fatta dall'onorevole Russo, cioè manifestando il pensiero che la Camera non debba votare in questo momento sull'oggetto di cui si tratta.

GULLO. Dichiarare un voto non vuol dire motivare qualche cosa che deve venire immediatamente? (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Russo di rinunciare alla sua richiesta. Si procederebbe così alla votazione sul merito.

RUSSO. Ritiro la mia proposta. Desidero però chiarire che essa era stata avanzata in relazione alla dichiarazione di voto dell'onorevole Martuscelli, il quale ha voluto richiarsi alle dichiarazioni fatte, a nome del mio gruppo, dall'onorevole Moro all'inizio di questa discussione. La proposta di accantonare questo articolo era quindi giustificata dal desiderio di tener conto, per quanto possibile, delle osservazioni formulate dall'opposizione.

In ogni caso, non insisto.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sul testo della Commissione per il primo comma dell'articolo 37. La eventuale reiezione del testo della Commissione significa adozione del testo corrispondente del Senato. Il testo della Commissione è il seguente:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali ».

Il testo del Senato è il seguente:

« La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri, con istanza motivata ».

Estraggo a sorte il nome del deputato il quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerò dall'onorevole Miceli. Si faccia la chiama.

MAZZA, *Segretario*, fa la chiama.

Hanno risposto sì:

Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bellato — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

— Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cecchini Lina — Chatrian — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — D'Este Ida — Diecidue — Donatini — Driussi.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giammarco — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lecciso — Leone Giovanni — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùrdaca.

Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Palenzona — Pecoraro — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Polletto — Ponti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Repposi — Rescigno — Riccio Stefano — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Ga-

briale — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Sullo.

Tanasco — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi. Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Rispondono no:

Amadei Leonetto — Amicone — Angelucci Mario — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Bellucci — Bernardi — Bernieri — Bianco — Bigiandi — Bogoni — Boldrini — Bonfantini — Borellini Gina — Bottonelli — Buzzelli.

Capacchione — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallotti — Cavazzini — Cessi — Chini Coccoli Irene — Coppi Ilia — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Amico — De Caro Gerardo — Di Donato — Di Fausto — Ducci — Dugoni.

Faralli.

Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grazia — Gullo.

Invernizzi Gabriele.

Laconi — La Marca — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lozza.

Malagugini — Maniera — Marabini — Marchesi — Martuscelli — Miceli — Mondolfo.

Natali Ada — Negri.

Olivero.

Pelosi — Perrone Capano — Pieraccini — Pirazzi Maffiola — Polano — Pucetti.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Roveda.

Saccanti — Sala — Sampietro Giovanni — Scappini — Semeraro Santo — Serbandini — Spallone — Stuani — Suraci.

Targetti — Torretta.

Venegoni — Viola.

Si sono astenuti:

Bertinelli.

Chiamello — Colitto — Cornia.

Fietta.

Lupis.

Martino Gaetano.

Rossi Paolo.

Zagari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Sono in congedo:

per motivi di famiglia:

Adonnino.
Bettiol Giuseppe — Borsellino — Burato.
Cara.
Lizzadri.
Pastore.
Tosi.

per motivi di salute:

Alessandrini.
Bontade Margherita.
Salvatore.

per ufficio pubblico:

Benvenuti.
Leonetti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale sul primo comma dell'articolo 37 nel testo proposto dalla Commissione:

Presenti	300
Votanti	291
Astenuti	9
Maggioranza	146
Hanno risposto <i>sì</i>	210
Hanno risposto <i>no</i>	81

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 37 nel testo del Senato, accettato dalla Commissione:

« Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione ».

(È approvato).

Il Senato ha proposto di sopprimere il secondo comma del testo della Camera. La Commissione non si oppone.

Pongo quindi in votazione la soppressione del secondo comma del testo primitivo della Camera.

(È approvata).

Il terzo, quarto e quinto comma del testo primitivo della Camera non sono toc-

cati da emendamenti. Passiamo all'ultimo comma.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Avendo la Camera già approvato l'articolo 20 nel testo del Senato, la Commissione accetta il testo del Senato per l'ultimo comma dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 37 nel testo del Senato:

« Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, nel suo complesso:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25, 26.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori ».

(È approvato).

Gli articoli da 38 a 46 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

Nell'articolo 47, di quattro commi, gli ultimi tre sono identici nei testi della Camera e del Senato. Per il primo comma la Camera aveva approvato il seguente testo:

« I giudici aggregati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Il Senato ha approvato il seguente testo, accettato dalla Commissione:

« I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che inducono il prefetto di Enna, dottor Ferri, a rifiutarsi sistematicamente di ricevere i sindaci dei comuni non amministrati dai partiti della maggioranza governativa.

(4599) « CALANDRONE, D'AGOSTINO, FAILLA, SALA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se si intenda finalmente provvedere ad assicurare la illuminazione elettrica alle importanti stazioni ferroviarie di Pirato, Dittaino e alle altre numerose — sinora rischiarate coi lumi a petrolio — sulla linea Catania-Caltanissetta.

(4600) « CALANDRONE, D'AGOSTINO, FAILLA, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno riconoscere, a tutti gli effetti, il servizio prestato nelle scuole e nei corsi di studio, istituiti nei campi di prigionia e di internamento, da dirigenti e insegnanti di ogni ordine e grado, forniti di regolari titoli.

(4601) « DE CARO GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali è stata sospesa l'assegnazione del cantiere di lavoro al comune di Roccanova (Potenza) e se non creda revocare la suddetta sospensione, perché possano effettuarsi, al più presto, la costruzione di fognature, il consolidamento e la pavimentazione dell'abitato, così come fu prospettato da quella amministrazione comunale, con parere favorevole delle autorità provinciali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(10.903) « CERABONA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere la situazione delle trattative in corso fra i Ministeri interessati, per la costituzione del fondo pensioni per i dipendenti delle aziende elettriche. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(10.904) « PIRAZZI MAFFIOLA, BERNIERI, BERNARDI, CALANDRONE, FORA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano di dovere, senza ulteriore ritardo, procedere alla riforma del regolamento delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e per le malattie, al fine di adeguare l'attuale insufficiente sistema di assistenza sanitaria alle inderogabili esigenze degli assistiti, introducendo, fra l'altro, il principio fondamentale della libera scelta del sanitario. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(10.905) « CAPACCHIONE, SCAPPINI, DI DONATO, ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere le ragioni che hanno indotto la Direzione centrale dell'I.N.A.M. a non aderire alle richieste avanzate dai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro di Caltanissetta e riguardanti le estensioni dell'assistenza mutualistica ai familiari di detti lavoratori, e ciò in considerazione del fatto che il comune, ente gestore dei cantieri, si è dichiarato disposto ad integrare, con propri fondi, i contributi necessari per l'estensione dell'assistenza richiesta. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(10.906) « LA MARCA, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sulle violenze compiute dalla polizia ad Enna il 19 gennaio 1953 contro pacifici cittadini, caricati e bastonati all'improvviso. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(10.907) « CALANDRONE, D'AGOSTINO, FAILLA, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se:

1° non ritenga che costituisca infrazione ai disposti del testo unico delle leggi sanitarie 27 maggio 1934, n. 1265, capo terzo, sezione sesta, articolo 180 e seguenti, il fatto che gli Istituti zooprofilattici sperimentali, senza alcuna autorizzazione, producono pure, a sco-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

po di vendita, sieri e vaccini, come notorio e documentabile persino con listini a stampa editi dagli stessi Istituti, e con pubblicità ospitata su giornali sanitari. Ciò perché, mentre il combinato disposto degli articoli 180 e seguenti non esonera gli Istituti dall'obbligo di registrare i prodotti preparati e di sottoporli quindi al controllo da parte dello Stato, non risulta che gli Istituti — alcuni dei quali funzionano da circa 40 anni — abbiano mai rispettato tale disposizione vincolante del testo unico, cosicché ci si trova di fronte alla patente infrazione degli articoli 161, 162, 168, 180 e seguenti del testo unico stesso;

2°) non ritenga che costituisca evasione dell'articolo 122 del testo unico e dell'articolo 46 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, la distribuzione che gli Istituti zooprofilattici fanno direttamente al pubblico e ai veterinari dei prodotti immunitari, nonché attraverso i veterinari provinciali, al di fuori dei casi, che si possono ritenere eccezionali e che sono esplicitamente contemplati dall'articolo 183 del testo unico. Risulta, infatti, che, mentre l'applicazione dell'articolo 183 richiede un apposito decreto prefettizio, o addirittura una disposizione di legge, stabilente l'obbligatorietà dell'intervento vaccinale nella provincia, il vaccino antiaftoso, ad esempio, viene regolarmente venduto dai veterinari provinciali in tutte le provincie d'Italia senza espressa autorizzazione contenuta in apposito decreto prefettizio, il quale, fra l'altro, dovrebbe interessare soltanto i singoli focolai di infezione con territorio periferico di sbarramento;

3°) se, comunque, nel caso di distribuzione al pubblico da parte degli uffici sanitari provinciali, in base all'articolo 183 del testo unico, gli uffici stessi risultino attualmente forniti di attrezzatura adeguata alla sicura conservazione di detti prodotti immunitari (frigoriferi). Nella risposta data dall'alto commissario nel luglio 1950 ad analoga interrogazione dell'interrogante, si asseriva infatti che, essendo « i prodotti immunitari veterinari frequentemente preparati con ceppi prelevati da focolai infettivi locali o in atto, il loro impiego doveva effettuarsi dopo poco tempo dalla loro preparazione e pertanto non si poteva pensare ad una facile conservazione di tali prodotti presso le farmacie, dovendosi inoltre far presente che taluni vaccini richiedono la conservazione in ghiacciaie, di cui le farmacie sono in massima parte sprovviste ». Risulta, viceversa, che tali prodotti vengono conservati presso vari uffici sanitari provinciali in un normale armadio di una comune

stanza e distribuiti da personale subalterno, il più delle volte semplici fattorini;

4°) quali precauzioni, circa la possibilità di trasmissione di malattie, abbiano preso gli Istituti zooprofilattici onde assicurare la non trasmissibilità di infezione aftosa, dato che viene coltivato il virus aftoso sull'epitelio linguale di bovini vivi, infettati direttamente nei macelli;

5°) se, coltivando appunto virus aftoso in vivo, liberamente nei macelli e a contatto col pubblico (e quindi con ogni possibilità di infezioni in atto), i direttori degli Istituti in parola siano stati richiamati alla possibilità, per essi, di incorrere nel reato previsto dall'articolo 500 del Codice penale e conseguentemente essi inoltrino regolare denuncia di malattia infettiva, così come chiaramente prescritto dall'articolo 264 del regolamento di polizia veterinaria;

6°) se a suo tempo — dato che le lingue infette e poi disepitelizzate vengono regolarmente vendute al pubblico — siano state emanate disposizioni, e quali, atte a garantire da una inevitabile diffusione, e se siano stati predisposti gli opportuni controlli;

7°) premessa la finalità degli Istituti zooprofilattici, che nel campo nazionale hanno per scopo lo studio e la ricerca di tutti i mezzi atti a combattere le malattie infettive ed infestative del bestiame, nonché di tutte le misure profilattiche e curative che possono servire a prevenire e a impedire la diffusione delle suddette malattie, con quali criteri e in base a quali presupposti l'A.C.I.S. concede permessi di esportazione di virus aftoso assicurandosi che, in ogni caso, questo non possa costituire pregiudizio per il fabbisogno interno. (Poiché in sede di risposta a precedente interrogazione è stato sottolineato che gli Istituti zooprofilattici non mirano ad alcuno scopo speculativo, dato che essi cederebbero agli allevatori i prodotti immunitari a prezzo di favore e talvolta sottocosto o gratuitamente, è lecito chiedersi come mai i prodotti di maggiore smercio, quali il vaccino contro la pseudo peste dei polli ed il vaccino antiaftoso di Waldmann, vengano venduti a prezzi largamente remunerativi — dal 100 al 300 per cento di margine — ed il Buck 19 addirittura con margine dell'800 per cento);

8°) se l'autorità governativa in rappresentanza dell'A.C.I.S., di diritto facente parte del consiglio di amministrazione degli Istituti in parola, ritenga, in linea con la natura stessa degli Istituti in esame, di doversi avvalere delle facoltà ad essa riconosciute dal Codice civile « qualora gli amministratori non agi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

scano in conformità dello statuto o dello scopo dell'ente o della legge » (articolo 25 del Codice civile);

9°) se può venire fornita assicurazione che i sussidi distribuiti ad alcuni dipendenti di Istituti zooprofilattici siano corrispondenti e nella misura normale di quelli che vengono concessi ad enti morali similari. L'interrogante gradirebbe delucidazioni intorno alla misura e sull'entità dei sussidi erogati dall'A.C.I.S. nell'ambito degli Istituti stessi;

10°) se consta aver qualche Istituto zooprofilattico contravvenuto alle norme che regolano la produzione, il controllo e la vendita di preparazioni medicinali, dato che risulta che il centro diagnostico di Reggio Emilia, dipendente dall'Istituto di Brescia, è attualmente oggetto di un'azione giudiziaria promossa dall'Ordine dei farmacisti e dalla Federazione dei proprietari di farmacie, per infrazione all'articolo 122 del testo unico, come più sopra delineato;

11°) se i veterinari provinciali abbiano a suo tempo preso, nei confronti di qualche Istituto zooprofilattico, tutti i provvedimenti opportuni allorché fu loro presentata regolare denuncia di contravvenzione alle norme di produzione, di controllo e di vendita di preparazioni medicinali;

12°) se è a conoscenza dell'alto commissario il gravissimo stato di disagio in cui versano gli istituti privati, produttori di sieri e vaccini, i quali, mentre sottostanno ai normali gravami fiscali, debbono subire — in posizione di inferiorità — la concorrenza commerciale di Istituti la cui funzione sarebbe unicamente di studio e di esperimento, onde si impone pure la domanda se, in dipendenza dall'esonero dei carichi fiscali nei confronti degli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'A.C.I.S. sia aggiornato sull'entità del danno che indirettamente il fisco ne subisce;

13°) se l'alto commissario sia a conoscenza della gravissima crisi della farmacia rurale per la continua evasione agli articoli di legge 122, del testo unico delle leggi sanitarie, e 46 del regolamento sull'esercizio della farmacia, che gli Istituti zooprofilattici sperimentali ognor più si concedono, sia con vendite dirette alle popolazioni rurali, sia con intermediario di medici veterinari. Si rammenta che la vendita dei prodotti di zoiatria costituiva per le farmacie rurali un necessario mezzo di sostentamento per supplire all'insufficienza economica dell'esercizio, stante la scarsità di popolazione che alle singole affluisce;

14°) per conoscere infine se, stanti le molteplici infrazioni su cui l'interrogante ha ri-

tenuto di doversi ampiamente intrattenere e nelle quali costantemente incorrono gli Istituti zooprofilattici nell'espletamento delle loro funzioni, quali energici, radicali provvedimenti l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica intende adottare onde modificare radicalmente lo stato delle cose e riportare in via definitiva gli Istituti in parola alla necessaria, scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge, oggi sistematicamente violate. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(10.908)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere — premesso che in questi giorni sono giunte a diversi giovani italiani appartenenti alle classi 1925, 1926 e 1927 delle intimazioni da parte dei distretti militari a versare agli uffici del registro una oblazione volontaria di lire 15 mila per mancata presentazione a chiamate di controllo, minacciando in caso di ritardato pagamento azioni disciplinari; e che, in genere, detto provvedimento ha colpito giovani disoccupati o in disagiate condizioni economiche — se l'onorevole ministro non ritenga di concedere la sanatoria ed in via subordinata applicare il minimo dell'ammenda che, come previsto dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, è di lire 1000 (mille).

« Siccome il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione dell'intimazione, le disposizioni sollecitate dall'interrogante dovrebbero essere emanate con l'urgenza che il caso richiede. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(10.909)

« « BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se allo stato della legislazione è applicabile o meno l'imposta comunale ai cani da guardia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(10.910)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non ancora la commissione medica per le pensioni di guerra di Caserta si è decisa a recarsi in Scapoli (Campobasso) per sottoporre a visita medica i due giovani figli di Guatieri Giuseppe fu Angelo, da Scapoli (Campobasso), che nel 1943, deportati dai tedeschi, per paura o per altro furono colpiti da paralisi, sì che oggi vivono col padre, tronchi umani, oggetto solo di pietà infinita, senza la quale visita non è possibile definire la pratica di pensione di guerra, iniziata con domanda, presentata ormai da molti anni da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

esso Guatieri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.911)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere ripresi e completati i lavori di riparazione della strada Sant'Anna del comune di Busso (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.912)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere le ragioni che si oppongono al soddisfacimento del giusto desiderio dei cittadini di Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso), molto provati dalla guerra, di riavere la illuminazione elettrica anche nelle loro case, così come l'hanno riavuta nelle strade. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.913)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano necessario intervenire, perché sia ripristinato il corso del torrente Longano, in agro di Isernia (Campobasso), che a seguito delle recenti alluvioni ha mutato letto, producendo enormi danni ai campi compresi nel perimetro consorzio irrigazione « Longano » fuori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.914)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali decisioni sono state dagli organi competenti prese circa il rimboschimento dell'agro di Roccamandolfi (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.915)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Guasto, frazione di Castelpetroso (Campobasso), che conta oltre mille abitanti, i richiesti due corsi di qualificazione, dei quali uno per terrazzieri e pavimentatori e l'altro per muratori, che molto gioverebbero ai disoccupati locali e ad un tempo consentirebbero la esecuzione di opere pubbliche (riattazione delle strade interne, ecc.) di grande importanza per quel piccolo centro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.916)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione in Castel San Vincenzo (Campobasso) di un cantiere di lavoro, che, mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne del comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.917)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non siano stati ancora liquidati gli arretrati di pensione concessi con decreto ministeriale n. 1751824 del 22 novembre 1952 al titolare di pensione privilegiata di guerra Taras Giovanni, nato nel 1873, domiciliato in Pattada (Sassari) padre del militare deceduto Taras Ignazio, classe 1920, pratica al servizio indirette nuova guerra con n. 472082 di posizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.918)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non sia stato ancora liquidato l'assegno di previdenza, né la maggiorazione per aver superato il 70° anno di età, né gli arretrati dal 1941 al 1949 alla titolare di pensione di guerra Salis Margherita, di anni 76, domiciliata in Ozieri (Sassari), madre del militare deceduto Pirastru Paolo fu Giuseppe, posizione al servizio indirette nuova guerra numero 425182, e già concessi con decreto ministeriale n. 1721528 del 4 ottobre 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.919)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

1°) quali siano state le cause della morte del lavoratore Busi Luigi fu Salvatore nato a Lula (Nuoro) il 26 agosto 1911, emigrato in Francia per ragioni di lavoro, occupato presso la Gibé Cernoy Condé S. I. e deceduto il 5 gennaio 1953 nell'ospedale generale di Valenciennes;

2°) se la causa originaria dell'avvenuto decesso non sia dovuta all'essere stato il Busi travolto in una frana sul luogo di lavoro qualche tempo prima ed i cui esiti possono aver minato la sua salute;

3°) se sia ammissibile che il Consolato di Lilla, richiesto dalla vedova Sanna Giacomina, domiciliata in Cargeghe (Sassari), via Vittorio Emanuele 10, di comunicare la causa della morte del Busi e di procurare le cartelle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

cliniche, non abbia finora dato in merito risposta esauriente;

4°) se in tali circostanze le assicurazioni sociali della Francia non abbiano l'obbligo di corrispondere ai superstiti pensione o indennizzo;

5°) se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in considerazione delle gravi condizioni di bisogno in cui è venuta a trovarsi la famiglia del Busi, non intenda provvedere ad accordare alla vedova ed ai numerosi figli minori una adeguata assistenza;

6°) se i ministri interrogati non intendano far luce completa sui punti sopra esposti tutelando gli interessi dei superstiti di questo connazionale che, costretto ad emigrare per sfuggire alla disoccupazione, ha poi trovato la morte lontano dalla sua terra e dai suoi cari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.920)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intenda provvedere nei riguardi del comune di Carbonia (Cagliari) a quanto in appresso:

1°) alla liquidazione dei contributi a detto comune spettanti per aver in esso funzionato dal 1943 al 1948 la pretura di Sant'Antioco (Cagliari) colà trasferito, e per il funzionamento della pretura di Carbonia istituita con atto formale del Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale affari civili, fin dal 1948;

2°) alla fissazione con provvedimento legislativo apposito del contributo dovuto dallo Stato a detto comune quale sede di uffici giudiziari a norma del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 1952;

3°) alla emanazione del decreto ministeriale relativo alle carceri mandamentali che funzionano nel predetto comune dal 1943, ma che ancora non sono state ufficialmente istituite agli effetti di legge.

« Si fa presente che nella attuale situazione finanziaria il comune non è in condizioni di provvedere ai lavori di adattamento del fabbricato adibito a carcere, occorrendo per tale opera una spesa che si aggira sui 4 milioni; ma che tale spesa potrebbe esser fatta qualora al predetto comune venissero liquidate le sue spettanze per i contributi per le spese di pretura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.921)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sa-

pere se ritiene di dover porre fine alla situazione per cui il presidente dell'I.N.A. continua ad avere una ventina di importanti incarichi (retribuiti) a Roma, a Siena e a Firenze, di guisa che egli non può dedicare che una parte molto limitata del suo tempo all'importantissimo ufficio affidatogli, ottenendo risultati mediocri, come dimostra tra l'altro il fatto che il ministro del tesoro non ha ancora voluto approvare il bilancio 1951 dell'I.N.A.; e per sapere in generale se non ritenga che, dopo l'approvazione della legge sulle incompatibilità parlamentari, si debba per analogia limitare il cumulo di incarichi pubblici in una sola persona — anche non parlamentare — nell'interesse della pubblica amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.922)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere quali siano state le ragioni che lo hanno indotto a lasciare inoperante l'articolo 59 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi sanitarie, non provvedendo, come prescritto, a stendere un regolamento che fissi le norme atte a compilare uno speciale elenco dei possessori di bestiame, che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari condotti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.923)

« BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, GRIFONE, TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se, in considerazione dei servizi che rendono disinteressatamente alla giustizia i vicepretori onorari, non ritenga di accordare lo stesso trattamento adottato per gli altri magistrati, concedendo loro il libretto di riduzioni ferroviarie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.924)

« PALAZZOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali interventi intenda attuare per migliorare il servizio delle ferrovie Calabro-Lucane e soprattutto per garantire la sicurezza dei viaggiatori, particolarmente nel tratto Cosenza-Catanzaro, dove urgono immediate riparazioni del ponte sul torrente Quaresima in territorio di Bianchi, che presenterebbe nella sua terza arcata evidenti lesioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.925)

« PUGLIESE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga egli stesso inadeguati i provvedimenti finora adottati e comunicati nella risposta a precedente interrogazione sullo stesso argomento nei riguardi della lotta contro l'anchilostomiasi in territorio di Mammola e di altri comuni (provincia di Reggio Calabria); e se non ritenga assolutamente insufficiente e non rispondente allo scopo l'annunciata azione di propaganda continuativa, mentre la gravità del male richiederebbe assai più massicci interventi che non sono stati affatto annunciati nella precedente risposta inviata all'interrogante. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (10.926) »

« PUGLIESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno, ai fini della tutela del consumatore, prescrivere che sulle scatole di carne sia tassativamente indicato il peso netto della carne contenuta distinto da quello del brodo e ciò per evitare che il compratore sia tratto in errore sull'effettivo costo della carne stessa. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (10.927) »

« D'AMBROSIO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

DE CARO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO GERARDO. Avendo presentato il 25 febbraio scorso due interrogazioni in merito ai luttuosi fatti avvenuti nell'ambiente scolastico, pregherei la Presidenza della Camera di sollecitare lo svolgimento di tali interrogazioni, affinché le categorie interessate possano ascoltare in merito, da parte del Governo, una parola di interessamento e di chiarimento.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro competente.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ARIOSTO: Modifica alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria C₂. (2985).

LONGO ed altri: Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni. (3188).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

GENNAI TONIETTI ERISIA: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas. (2493). — *Relatore* Valsecchi.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (Modificato dal Senato). (469-B). — *Relatore* Tesaurò.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enli cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2814). — *Relatore* Manironi.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISÒ ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

9. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

NASI ed altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (*Urgenza*). (2844). — *Relatore Bertinelli, per la maggioranza e Almirante, di minoranza.*

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2442). — *Relatore Fascetti.*

11. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379),

e della proposta di legge:

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, *per la maggioranza;* Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza.*

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore Scalfaro.*

13. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore Titomanlio Vittoria.*

14. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore Tesauro.*

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza,* e Vigorelli, *di minoranza.*

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza;* Basso, *di minoranza.*

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

19. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore Vicentini.*

20. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

21. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

22. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

23. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore Meloni.*

24. — *Discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

Relatore Rapelli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI